DISEGNO DI LEGGE N. 123

<<Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)>>

presentato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTESTO E FINALITÀ

Nell'accompagnare con la consueta relazione il presente disegno di legge recante "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)" non si può non richiamare in premessa il DDL 80 "Disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale e riforma dell'accesso al credito (SviluppoImpresa)" che a causa dell'emergenza Covid-19 ha visto costretto prima il Consiglio regionale a sospendere il dibattito in Aula calendarizzato nei primi giorni di marzo 2020 e successivamente la Giunta regionale a disporre il ritiro del provvedimento adottando la generalità della Giunta regionale n. 765/2020. Il motivo che sta alla base di una decisione così radicale da parte della Giunta regionale va ricercata nella necessità di far fronte ad un avvenimento assolutamente eccezionale come la pandemia da COVID-19 mettendo nell'immediato al primo posto l'aspetto sanitario, mentre per quello economico si è ritenuta doverosa una pausa di riflessione sia per adeguare il provvedimento al cambiamento repentino imposto alle attività produttive, sia per rideterminare il quadro finanziario volto a sostenere la ripartenza nonché per la priorità assegnata ai provvedimenti legati all'emergenza per dare ristoro ai vari settori produttivi colpiti duramente dal lockdown.

Proprio per rispondere all'intervenuta emergenza COVID-19 l'attività normativa è stata rivolta esclusivamente nella prima fase a far fronte alla contingente situazione di crisi. E' stata quindi adottata la legge regionale n. 3/2020 recante (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, successivamente, è stato predisposto un ulteriore disegno di legge (la legge regionale n. 11/2020) che, intervenendo a modifica di tale legge regionale, ha voluto, tra l'altro, rendere utilmente disponibili risorse derivanti da premialità ed economie del POR FESR per interventi di innovazione di processo ed organizzazione delle imprese e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a semplificare la concessione dei contributi, a riformare il sistema del credito agevolato. Vale la pena ricordare il grande senso di responsabilità di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale che in un tempo record superando anche l'ter regolamentare hanno condiviso ed approvato all'unanimità i provvedimenti legislativi di primo intervento.

Se quindi l'attività normativa si è dovuta adattare alla necessità di dare risposte immediate alle imprese con provvedimenti improntati alla semplificazione burocratica per immettere in tempi ristretti liquidità nel sistema economico, si è continuato parallelamente a lavorare alla rivisitazione del DDL 80 rinnovando e rafforzando il coinvolgimento degli stakeholders istituzionali, del mondo associativo, ampliando la platea anche a nuovi attori rappresentativi di nuove realtà e sensibilità dell'economia, dell'innovazione e del sociale nella convinzione che solo l'apporto di una 'comunità larga' possa contribuire a creare i presupposti per un provvedimento legislativo all'altezza della enorme sfida che abbiamo di fronte che impone un approccio diverso nella costruzione di un nuovo modello di business in grado di affrontare un mercato in forte evoluzione, sempre più complesso e che ha subito cambiamenti repentini a seguito della pandemia.

Il compito quindi che spetta al legislatore regionale richiede una capacità di visione strategica innovativa e anticipatrice di nuovi modelli di sviluppo impensabili solo pochi anni addietro, se si guarda a come si è trasformata rapidamente negli ultimi 12 anni la situazione socio-economica prima drammaticamente condizionata dalla crisi finanziaria ed economica del 2008 che ha portato la Giunta regionale allora ad elaborare nel 2014 il Piano di Sviluppo del settore Industriale, documento base per la legge regionale n. 3/2015 (RilanciaImpresa), successivamente caratterizzata dall'avvento dalla rivoluzione digitale e green, dai nuovi equilibri nel mercato mondiale ed ora condizionata dall'emergenza pandemica planetaria . Di fronte a questo scenario la capacità di resilienza non basta e deve aprirsi l'occasione difficilissima ma affascinante per rimettere insieme il rapporto tra l'umanesimo e la tecnologia, tra il consumo e l'economia: l'idea-forza del presente provvedimento può essere ben rappresentato dal concetto di

'resilienza e cambiamento', la virtù del sistema regione di resistere allo shock presente ma anche futuro e nel contempo di aprirsi verso un nuovo paradigma di sviluppo per la ripartenza , ovvero non come un ritorno alla situazione che ci siamo lasciati alle spalle ma come una fase di autentica trasformazione.

Già il DDL 80 aveva individuato tre pilastri fortemente innovativi ed interconnessi: l'accelerazione nella realizzazione dell'Advanced Manufacturing Valley attraverso la diffusione della cultura digitale nelle imprese, soprattutto nelle pmi; l'introduzione della Responsabilità Sociale d'Impresa soprattutto nelle pmi, della partecipazione dei lavoratori all'impresa, il welfare aziendale e territoriale, tutti elementi distintivi della nuova visione di sviluppo connesso alla coesione sociale; l'introduzione del concetto di ingegneria finanziaria quale strumento in grado di attrarre e gestire una finanza sostenibile in grado di rappresentare anche le nuove frontiere del credito (microcredito, crowfunding, etc...).

Se l'impostazione quindi del DDL 80 si è dimostrata valida ed innovativa è indubbio che la presa d'atto dello shock provocato dalla pandemia, il confronto serrato come detto con gli stakholders e l'apporto non secondario delle forze politiche anche di opposizione in Consiglio regionale già in occasione della precedente discussione in Commissione , con il presente DDL si intende fare un ulteriore salto di qualità attraverso la costruzione di una legge capace di traghettare la regione verso una nuova, diversa fase di sviluppo.

Il presente DDL tiene peraltro conto in termini rinnovati degli sviluppi avvenuti nel frattempo a livello europeo con riferimento ai nuovi fondi aggiuntivi (React EU, New Generation EU) ma anche e soprattutto con riferimento alla programmazione europea 2021/2027 e il progredire dell'attività istituzionale e del rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale nella attuazione della Strategia di specializzazione intelligente (S3), il tutto per un utilizzo coerente delle risorse UE ma anche regionali e nazionali in un'ottica di sviluppo sostenibile.

ooOoo

Fatte queste premesse, il DDL <<Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economa del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)>> incorpora e sviluppa gli elementi del precedente DDL non oggetto di intervenuta approvazione, integrandoli in una visione complessiva di sviluppo della regione, verso un modello economico più moderno, più sostenibile, più resiliente, più competitivo.

Gli elementi qualificanti dell'intervento, di seguito più diffusamente illustrati possono ricondursi ai seguenti elementi:

- l'indicazione di una direzione per lo sviluppo sostenibile dell'economia regionale, verso cui convergono azioni di modernizzazione del sistema e di sostegno alla crescita dei comparti produttivi regionali;
- l'approccio integrato che chiama in causa diversi attori per le varie azioni dispiegate, ad esempio consorzi di sviluppo economico e locale, cluster, Friulia, gli attori del sistema a favore delle imprese e del trasferimento tecnologico, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
- l'approccio innovativo che innesta sperimentazioni in diversi ambiti, tra cui ad esempio il coinvolgimento delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria per progettare la linea a favore dell'imprenditoria giovanile, l'internazionalizzazione digitale, il revamping digitale, il progetto di impresa diffusa, il voucher TUReSta in FVG;
- l'approccio diversificato a favore dei vari settori regionali: non una risposta a pioggia indifferenziata, ma progetti, accompagnamento e sostegni tarati sui fabbisogni e sulla congiuntura dei diversi comparti, con un'attenzione dedicata e più significativa per commercio e turismo, duramente provati dall'emergenza sanitaria, ma anche strumenti dedicati per le filiere cardine del manifatturiero quali acciao, automotive, cantieristica, nautica, legno e arredo;

- un chiaro collegamento e una visione di progettualità che può traguardare la futura programmazione dei fondi e pone le basi per ottimizzare le risorse e reperirne in modo innovativo anche al di fuori del circuito ordinario, sostenendo crowdfunding e nuovi strumenti di ingegneria finanziaria;
- l'attenzione non soltanto alla dimensione interna delle dinamiche produttive regionali, ma anche alla loro proiezione esterna, sia in funzione di spinta all'internazionalizzazione, sia in funzione di una migliore messa a fuoco delle priorità e degli strumenti per attrarre nuovi investimenti.

Si è inteso quindi rendere chiaro e comprensibile l'obiettivo che la presente versione di SviluppoImpresa intende perseguire per attuare una nuova economia del Friuli Venezia Giulia. L'intero impianto legislativo è stato conseguentemente riaccorpato all'interno delle tre macro aree afferenti alla **modernizzazione**, alla **crescita** ed allo **sviluppo sostenibile** dell'economia regionale, sia sistematizzando il precedente articolato in alcuni casi rivisto ed aggiornato, sia inserendo all'interno i nuovi articoli.

In sostanza, in un quadro programmatico chiaro e complessivo, le disposizioni già portate all'attenzione nel DDL 80 e quelle di nuovo inserimento, vanno a comporre una solida piattaforma di riferimento per lo sviluppo del tessuto produttivo regionale, che possa sostenere anche la sfida progettuale dei fondi, non solo regionali, che dovranno accompagnare il territorio fuori dalle difficoltà innescate dalla crisi sanitaria e verso una traiettoria di sviluppo chiara e condivisa.

Rinviando la descrizione puntuale dei singoli articoli il presente DDL 'Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del FVG (SviluppoImpresa)' si compone di tre macroaree tematiche, rispettivamente afferenti alla modernizzazione, alla crescita ed allo sviluppo sostenibile dell'economia regionale.

Il primo assunto su cui si basa la visione complessiva, è la necessità che il sistema economico regionale sia accompagnato in una fase di **modernizzazione.**

La profonda trasformazione digitale in atto e l'emergenza CORONAVIRUS hanno infatti reso evidente la necessità di modernizzare il sistema pubblico e privato per garantire al tessuto produttivo resilienza e continuità di crescita e sviluppo anche in caso di crisi esogene.

Il DDL coglie quindi la necessità e l'opportunità di costruire ora una regione più moderna nell'erogazione di servizi alle imprese, nelle modalità di lavoro, nell'utilizzo degli strumenti digitali.

Il primo settore che viene sostenuto nella sfida della modernizzazione, è il commercio, settore pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria, e insieme settore capace di trovare nuove modalità di sviluppo e nuove progettualità anche a livello locale, grazie al suo dinamismo ed alla sua capacità di innovazione.

Al commercio sono dedicate le misure legate al rinnovo e alla rigenerazione delle attività commerciali e ai distretti del commercio, nonché al sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali. Si tratta di misure già presenti nel disegno originario di SviluppoImpresa che nel nuovo contesto trovano centralità non solo per la copertura finanziaria che viene assicurata già in partenza, ma anche per alcune innovazioni del testo che rafforzano il sostegno alle misure legate alla digitalizzazione e a nuove modalità di realizzazione delle attività commerciali.

Il DDL dedica quindi un'attenzione rafforzata a questo settore, come anche al settore del turismo, affiancando con misure di prospettiva e di sviluppo di medio lungo termine quelle emergenziali già efficacemente attuate con un significativo impegno di risorse e dimostrando una capacità incisiva di risposta in tempi immediati da parte della Direzione centrale competente per le attività produttive.

A favore di tutti i settori e del sistema economico complessivo vanno invece le misure di modernizzazione legate ad un forte investimento sulla digitalizzazione.

In particolare, per quanto riguarda la spinta alla digitalizzazione, gli interventi delineati dal DDL affrontano

la diffusione della cultura digitale, anche prevedendo singole iniziative di facilitazione dei percorsi di innovazione delle imprese, come ad esempio, tra gli altri, la messa a disposizione di schemi legali per la open innovation. Inoltre, si aggiorna ed amplia il catalogo di iniziative sostenute dalle linee della LR 3/2015, dando rilievo a progettualità legate alle tecnologie abilitanti ed emergenti, alla blockchain, alla società 5.0 e alla silver economy, tutte opportunità che possono essere più agevolmente còlte dalle aziende regionali grazie all'aggiornamento di queste disposizioni.

Vengono poi sostenuti specifici ambiti progettuali nei quali imprese, cluster e parchi scientifici e tecnologici stanno già operando, quali ad esempio la servitizzazione, l'applicazione di tecnologie additive, la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere le opportunità legate alla silver economy, come anche lo sviluppo di nuove progettualità in ambiti non ancora diffusi tra le aziende regionali, con il modello innovativo dei progetti di open technology.

Sul tema delle KIBS, imprese knowledge intensive business service, emerso nel corso dei lavori consiliari sul DDL 80, si dispone di approfondire le caratteristiche di questo specifico settore di attività nella nostra regione, per progettare misure coerenti ed efficaci.

La spinta alla modernizzazione non si esaurisce nella digitalizzazione ma comprende anche l'innesto convinto di risorse e punti di vista nuovi. Il riferimento da questo punto di vista va alle imprese giovanili, alle start up innovative, ma anche a nuove modalità di finanziamento, come il crowdfunding. Tutti elementi di apertura, modernizzazione e rinnovamento del tessuto produttivo. Significativo, da questo punto di vista, il coinvolgimento delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria nella progettazione delle misure dedicate all'imprenditoria giovanile. Inoltre, vanno nella direzione della modernizzazione del sistema anche la semplificazione ulteriore delle procedure di attuazione delle misure, nonché il potenziamento dell'integrazione della comunicazione in tutti i servizi offerti alle imprese regionali, in modo che le opportunità messe a disposizione dal sistema regionale siano sempre più conosciute e fruibili da una platea più vasta di beneficiari.

La prospettiva di modernizzare il sistema economico regionale si salda con il secondo pilastro dell'intervento normativo, che mira più direttamente a rafforzare i fattori di **crescita** del tessuto produttivo regionale.

Per difendere e aumentare il benessere dei cittadini del Friuli Venezia Giulia è necessario infatti investire per rendere più forte e attrattivo il tessuto produttivo regionale, anche combinando fondi pubblici e privati, nazionali e europei.

Le imprese devono avere strumenti per capitalizzarsi, rafforzarsi, adeguare le proprie attività anche al post COVID, innovare, mettere in sicurezza le filiere di fornitura, esportare.

In questo contesto, come sopra anticipato, trova un sostegno rafforzato il settore del turismo, secondo settore del terziario regionale fortemente colpito dall'emergenza sanitaria e insieme settore che può ritrovare, dopo la crisi, una centralità nello sviluppo economico della regione, che già si stava evidenziando prima dell'emergenza, con numeri significativi in crescita, e che durante l'emergenza ha comunque dimostrato, nella nostra regione, una resilienza maggiore rispetto ad altri territori del nostro paese.

La prima misura per accompagnare la crescita di questo settore è l'istituzione di un fondo specifico per l'accesso al credito, il Fondo credito turismo, che potrà diventare un vero e proprio volano per gli interventi in questo ambito, potendosi avvalere di una riserva di fondi disposta dalla Regione proprio per le finalità di investimento del settore turistico regionale.

Inoltre, nel DDL sono integrate le importanti disposizioni già previste nel DDL 80 dedicate al settore turistico e finalizzate ad aumentarne lo standard qualitativo.

A queste si aggiunge il rafforzamento della progettualità legata all'albergo diffuso, che ritrova la centralità originaria di progetto per lo sviluppo locale, e ridiventa un vero e proprio vettore per il rilancio e il ripopolamento delle aree montane della regione.

Nell'ottica della crescita del settore turistico, sono ulteriormente specificate le disposizioni dedicate al nuovo cluster del turismo, che, anche a partire anche dal lavoro in corso sull'omologo tavolo della S3, dovrà esprimere in modo condiviso le linee di sviluppo future del settore.

Infine, tre importanti nuove disposizioni segnano l'attenzione di questo DDL al settore turistico, in una visione di crescita che traguarda il post emergenza.

La prima, sostiene gli investimenti turistici di rilevante impatto con misure a favore di progetti che integrano diversi attori (imprese dei settori turistici e complementari e amministrazioni locali) e diversi fondi a copertura (nazionali, regionali ed europei), assegnando un ruolo rilevante e innovativo alla finanziaria regionale Friulia nella concreta attuazione dei progetti.

La seconda, sviluppa il progetto di voucher TUReSTA in FVG per favorire il turismo locale da parte dei residenti, sperimentando una modalità attuativa che potrà essere riproposta anche in altre progettualità future.

La terza infine, spinge sulla definizione di un consorzio unico per la montagna favorendo l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, condizione per lo sviluppo competitivo dell'area.

Complessivamente, quindi, un pacchetto di misure significative per un settore strategico quale il turismo, duramente provato dall'emergenza sanitaria.

Sono rivolte maggiormente al settore manifatturiero le ulteriori disposizioni per la crescita che sostengono le riconversioni aziendali, il revamping digitale di attrezzature e impianti, anche per aumentarne la produttività e l'efficienza, ed i progetti di filiera nei settori cardine del manifatturiero regionale, acciaio, automotive, cantieristica e nautica, questi ultimi tramite il supporto specifico di Friulia, oltre alle misure specifiche per il settore del legno arredo che, per la loro connotazione rivolta in modo più pregnante allo sviluppo sostenibile, hanno trovato spazio nel terzo pilastro del DDL, quello appunto dedicato allo sviluppo sostenibile. Di grande rilievo ancora per il settore manifatturiero, gli aggiornamenti al quadro normativo dei consorzi di sviluppo economico locale, già previsti nel DDL 80 e qui significativamente arricchiti con nuove linee di sostegno per gli insediamenti, sia per le aree montane, sia per i settori prioritari cui è rivolta l'attività di attrazione di investimenti della Regione, tramite Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

Infine, impattano positivamente sulla crescita di tutti i settori le disposizioni per favorire la capitalizzazione delle PMI, la riforma complessiva degli strumenti di accesso al credito, l'impulso a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, le misure in tema di internazionalizzazione e attrazione di investimenti.

Di particolare momento, la riforma dell'accesso al credito, in cui, tra le altre significative novità, spiccano l'introduzione di contributi in conto capitale per abbattere gli oneri finanziari, dedicata a determinate finalità strategiche, e la definizione giuntale delle relative priorità su base annuale, innovazione che riporta l'accesso al credito alle sue potenzialità di strumento di politica economica, in un solido quadro normativo e con un'operatività resa più snella ed efficace dalle ulteriori innovazioni introdotte.

Importante segnalare tra le disposizioni legate alla crescita del tessuto produttivo regionale, l'impegno al reperimento di nuove risorse ed alla loro ottimizzazione, sia attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, sia attraverso la ricapitalizzazione di Friulia per specifiche progettualità, sia attraverso lo specifico mandato alla Direzione centrale competente per le attività produttive a monitorare le opportunità di cofinanziamento nazionali e comunitarie e ad individuare progetti di sviluppo oggetto di possibile cofinanziamento.

Infine, la proiezione internazionale della regione, elemento naturale di vantaggio competitivo derivante dalla specifica collocazione del nostro territorio, ritrova centralità nelle politiche economiche regionali, da un lato con l'aggiornamento ed il potenziamento degli strumenti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, e, dall'altro lato, con una linea di sostegno specificamente dedicata ad attrarre investimenti di

rilevante impatto, afferenti a specifici settori prioritari.

Tra le misure per l'internazionalizzazione, da evidenziare il sostegno all'internazionalizzazione digitale, resa necessaria dalla congiuntura legata all'emergenza sanitaria, che ha ridimensionato significativamente la possibilità per le imprese di raggiungere in presenza i mercati con i propri operatori imponendo di trovare altre forme di contatto tramite gli strumenti digitali.

Le misure rivolte alla modernizzazione del sistema ed alla crescita del sistema produttivo regionale trovano nel terzo pilastro la direzione verso cui indirizzare questo sviluppo, quella della crescita qualitativa, sostenibile e partecipata, che componga un possibile equilibrio tra risorse limitate, consumo, riciclo e riutilizzo nel processo produttivo.

Condividere è la parola chiave di questo passaggio, che arriva nella parte finale del DDL a suggellare la direzione complessiva e la finalità di tutte le azioni di sistema e di sostegno avviate dalle disposizioni precedenti.

La direzione, coerente con il programma di governo di questa legislatura, è imposta dall'urgenza del tema ambientale, dalla spinta della società civile e di tanta parte dell'imprenditoria più attenta, da precisi segnali di mercato, e anche dall'opportunità di rendere questo territorio ancora più attrattivo per imprese e talenti qualificandolo maggiormente sotto il profilo della sostenibilità.

Afferiscono a queste dimensioni molte evidenze, tra le quali ricordiamo le devastazioni della tempesta Vaia, l'amplissima partecipazione dei cittadini al questionario regionale sulla strategia regionale di sviluppo sostenibile, la crescita significativa delle imprese benefit sul nostro territorio, gli indirizzi di tanti fondi di investimento, le scelte dei consumatori sempre più attenti all'impatto ambientale dei prodotti.

In questa direzione vanno inoltre tutti i programmi di investimento europei.

Un cambiamento di paradigma da efficienza, massimizzazione, quantità, unilateralità a sostenibilità, ottimizzazione, qualità, condivisione. Gli articoli che compongono questa macro area sicuramente innovativa riguardano l'economia sostenibile, il riutilizzo dei capannoni dismessi, il welfare aziendale e territoriale, la responsabilità sociale d'impresa, nuovi modelli organizzativi e l'economia circolare.

Elemento significativo e qualificante di questo pilastro è l'attenzione rivolta non solo alla sostenibilità ambientale ma anche a quella economica e sociale, in sinergia con le misure innovative recentemente introdotte dal legislatore regionale nella riforma della legge regionale 18/2005 sul lavoro.

Il corpus normativo, già in gran parte presente nel DDL 80, è arricchito da una maggiore analiticità del dispositivo, dalla specifica attenzione alla sostenibilità ed all'innovazione sostenibile nel settore del legno arredo e da una progettualità dedicata a migliorare il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro tramite il finanziamento di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i dipendenti delle imprese, nell'ambito dei consorzi di sviluppo economico locale.

Trovano qui collocazione una serie di disposizioni che tramite specifici incentivi, progettualità e priorità dedicate, stimolano l'attenzione da parte delle imprese verso progetti di sviluppo sostenibile, di economia circolare, con la declinazione specifica ad esempio per la riduzione, il riciclo e riuso degli scarti alimtari, lo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque ed il riciclo delle materie prime, la riduzione dei consumi energetici, tra gli altri.

Due specifiche disposizioni sono dedicate all'economia del legno ed al comparto arredo della regione, finalizzate a valorizzare la risorsa legno regionale, anche attraverso, tra l'altro, la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici leati al bosco e al legno, nonché a sostenere lo sviluppo competitivo del settore arredo anche attraverso progetti di welfare settoriale.

Sono ricondotte a questo pilastro le disposizioni del DDL 80 sul riuso e recupero di complessi produttivi degradati, con la previsione dello specifico fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile. Infine, vengono sostenuti lo sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale da parte delle aziende, la

realizzazione di progetti di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, tramite Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nonché nuovi modelli organizzativi che favoriscono la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.

Tutti elementi di innovazione sostenibile e sociale che indicano una direzione di sviluppo verso una crescita qualitativa dell'economia regionale.

§§§

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Il disegno di legge regionale è composto da (**91**) articoli, suddivisi in (**VI**) Titoli, che disciplinano

rispettivamente:

- Titolo I – Disposizioni generali (**articoli da 1 a 3**)
- Titolo II – Misure per la modernizzazione dell'economia regionale (**articoli da 6 a 25**)
- Titolo III – Misure per la crescita dell'economia regionale (**articoli da 26 a 72**)
- Titolo IV – Misure per la sostenibilità dell'economia regionale (**articoli da 73 a 84**)
- Titolo V – Modifiche alle leggi regionali 4/2005 e 3/2015 (**articoli da 85 a 87**)
- Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie (**articoli da 88 a 91**)

L'**articolo 1** individua l'oggetto della legge regionale facendo sintesi dei diversi settori di intervento che sono poi dettagliatamente declinati nell'articolato.

L'**articolo 2** declina le finalità della legge regionale e delinea le modalità di attuazioni delle finalità stesse.

L'**articolo 3** riporta le definizioni individuate ai fini del disegno di legge.

L'**articolo 4** richiama nel primo comma la necessità di emanare norme regionali nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e, nel caso in cui gli interventi siano cofinanziati con fondi europei, anche nel rispetto della normativa europea che disciplina le modalità e criteri di utilizzo di tali fondi. Il secondo comma demanda la disciplina di dettaglio a regolamenti o bandi, a seconda che si tratti di canale regionale o canale cofinanziato con fondi europei.

L'**articolo 5** costituisce la base legislativa per la futura programmazione comunitaria: al comma 1 viene effettuato un necessario riferimento al ruolo della Strategia di specializzazione intelligente mentre gli interventi indicati al comma 2 potranno essere finanziati anche nell'ambito del POR FESR 2021-2027 e dal POR FSE 2021-2027 una volta completata la fase negoziale con la Commissione europea.

Il **Titolo II** prevede interventi volti a modernizzare l'economia regionale intervenendo in materia di commercio, di digitalizzazione, di imprenditoria giovani e start up e prevedendo forme di semplificazione amministrativa e nuove forme di comunicazione.

In particolare il **Capo I** interviene in materia di riqualificazione del settore commerciale, frutto delle esigenze manifestate tanto dai rappresentanti di categoria quanto dagli amministratori locali.

L'**articolo 6** fornisce delle puntuali definizioni delle più rilevanti espressioni usate nell'articolato del Capo IX dedicato al settore commercio e il successivo **articolo 7** definisce la finalità della rigenerazione urbana dei centri storici (e potenzialmente di aree urbane, comunque in zone di centro città limitrofe ai centri storici, specificamente individuate dall'ente locale).

Nel dettaglio, l'**articolo 8** prevede un intervento che fa leva sulle riduzioni tributarie che gli enti locali possono introdurre, nelle rispettive discipline in materia di tributi locali, rivolte alle attività economiche che si insediano e alle proprietà di immobili ubicati nelle zone urbanistiche di "centro storico" come individuate dagli enti stessi.

La misura di stimolo si basa sul coinvolgimento spontaneo dei Comuni interessati all'attuazione di progetti di rivitalizzazione economica dei centri cittadini che vengono così incentivati all'applicazione di riduzioni tributarie alle imprese che vi si insediano ex novo.

L'effetto incentivante per le imprese di realizza, quindi, in via indiretta attraverso il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali di competenza delle amministrazioni comunali che a loro volta, possono ottenere trasferimenti di fondi regionali aggiuntivi in misura corrispondente al minor gettito tributario complessivo.

Le modalità attuative dell'intervento sono oggetto di accordo tra Amministrazione regionale e ciascuna municipalità, in particolare per la sua esatta quantificazione finanziaria che, fissata ora complessivamente in modo provvisorio, sarà più precisamente stabilita in via preventiva a seguito degli accordi conclusi, per essere poi esattamente rideterminata in base ai dati consuntivi di bilancio di ciascun ente locale coinvolto. Vengono inoltre introdotti i Distretti del commercio (**articoli 9 e seguenti**), istituto nuovo per l'ordinamento regionale FVG, che dovrà servire a focalizzare su precise porzioni di territorio urbano gli interventi per sostenere la rigenerazione di centri storici ed aree di centro-città (centri cittadini) nonché supportare le microimprese, piccole e medie imprese con percorsi di innovazione e riconversione digitale delle attività commerciali.

La finalità dell'intervento normativo è quella di recuperare l'attrattività dei centri cittadini, sostenendo il commercio quale efficace fattore di aggregazione e promuovendo politiche locali per valorizzare territorio e ambiente urbano in base a programmi di azioni integrate, definiti mediante concertazione tra i Comuni interessati degli enti te di tra.

I Distretti del commercio sono da intendersi come ambiti territoriali individuati dall'ente locale di riferimento che definisce le proprie politiche di sviluppo locale dei settori commercio, turismo e servizi per l'attuazione di obiettivi di valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini o più estesi ambiti territoriali urbani precisamente perimetrati.

Gli interventi integrati da realizzare per conseguire detti obiettivi, proposti dal Comune con un Progetto di distretto elaborato in base agli indirizzi di programmazione sanciti mediante Accordi di partenariato con le gli operatori economici e le loro associazioni di rappresentanza, sono incentivati dalla Regione che concerta con ciascun comune interessato le azioni da realizzare nell'ambito del rispettivo Distretto.

Gli incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei Distretti del commercio riguardano sia iniziative infrastrutturazione urbana (rete a banda larga, zone pedonali, mobilità sostenibile, forestazione urbana) attuate direttamente dai soggetti pubblici, sia iniziative di investimento in tecnologia e digitalizzazione realizzate dalle imprese coinvolte, che beneficiano di contributi a valere sui fondi trasferiti agli enti per il finanziamenti del Progetto concertato con la Regione. L'attuazione dei Progetti di distretto è sostenuta dall'Amministrazione regionale mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio).

Con l'**articolo 12** si prevedono, con riferimento alle misure di incentivazioni già disciplinate dalla legislazione regionale, alcune specifiche tipologie di investimento di carattere innovativo, richieste dagli operatori per dotare le PMI commerciali delle tecnologie necessarie ad affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori, mediante l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati.

L'**articolo 13** prevede, infine, alcune disposizioni relative Centri Commerciali Naturali, di cui all'articolo 85 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa orgonica in materia di attività commerciali e

di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). In particolare si prevede che i Centri che fanno parte del partenariato stabile dei distretti del commercio possano accedere agli incentivi regionali nell'ambito del Fondo commercio disciplinato dall'articolo 9.

L'**articolo 14** ha la finalità di fornire sostegno finanziario ai piccolissimi negozi a rischio chiusura per l'eccessivo aggravio di costi generali di gestione rispetto al volume d'affari che gli stessi riescono a realizzare, considerata la loro ubicazione in comuni con meno di 3000 abitanti, rientranti anche in zone svantaggiate.

Su sollecitazione della maggiore associazione di rappresentanza dei commercianti in regione (Confcommercio) e analogamente alle positive esperienze attivate nella Provincia autonoma di Bolzano, si prevedono contributi a fondo perduto, a favore dei gestori di esercizi di vendita al dettaglio con dimensioni inferiori ai 250 metri quadrati e con una struttura imprenditoriale molto esigua, anche rispetto ai parametri di classificazione delle microimprese.

Il beneficio è rivolto anche, ma non solo, ad incentivare l'attivazione di servizi di prossimità a favore della popolazione locale che, per motivi personali o lavorativi, può trovarsi in difficoltà anche per assolvere a delle semplici incombenze quotidiane, seguire abituali pratiche di salvaguardia ambientale o nell'avvalersi di apparecchiature telematiche.

Il **Capo II** introduce interventi volti a sostenere la digitalizzazione del tessuto imprenditoriale regionale. L'**articolo 15** declina in legge l'obiettivo al centro delle politiche pubbliche di legislatura volto allo sviluppo e alla crescita del sistema manifatturiero attraverso la diffusione della cultura digitale individuando in DiTedi (Cluster regionale di ICT) il driver attuativo; risponde inoltre alle diffuse richieste provenienti anche dalle parti sociali di favorire la digitalizzazione dei processi produttivi e la personalizzazione dei prodotti su larga scala, per affrontare le sfide della trasformazione tecnologica e digitale dell'economia. Si intende in tal senso promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'Industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.

L'**articolo 16** declina in legge l'obiettivo al centro delle politiche pubbliche di legislatura volto allo sviluppo e alla crescita del sistema produttivo attraverso la diffusione della cultura digitale rispondendo inoltre alle diffuse richieste provenienti dalle parti sociali di favorire la digitalizzazione dei processi produttivi e la personalizzazione dei prodotti su larga scala, per affrontare le sfide della trasformazione tecnologica e digitale dell'economia.

In particolare, si interviene su tre articoli esistenti della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa), ossia l'articolo 17 (Misure per il supporto manageriale delle PMI), l'articolo 20 (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione) e l'articolo 26 (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo).

Le modifiche alle disposizioni in materia di "Misure per il supporto manageriale delle PMI" (art. 17 della LR 3/2015) mirano a focalizzare le misure di supporto previste (ossia acquisizione di servizi di temporary management, assunzione di personale manageriale altamente qualificato, partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale) sulle seguenti finalità:

1) favorire la trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti;

2) favorire l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;

3) favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative.

In tal modo si concentra il sostegno su iniziative innovative e circostanziate.

Le modifiche alle disposizioni in materia di "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione" (art. 20 della LR 3/2015) estendono la gamma delle iniziative che possono essere finanziate con i c.d. "voucher" per l'innovazione. In particolare, le PMI potranno beneficiare dei contributi anche per l'acquisizione di servizi finalizzati all'introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale nonché per l'acquisizione di servizi finalizzati alla digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'inserimento della nuova tipologia di spesa ammissibile va a sostituire una precedente voce che riguardava il generico sostegno al "modello di business dell'impresa", che in ogni caso è ricompreso nelle altre iniziative già ora ammissibili relative all'innovazione strategica ed organizzativa.

Le modifiche alle disposizioni in materia di "Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo" (art. 26, comma 1, lett. b, della LR 3/2015) riformulano la previsione di legge relativa agli incentivi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto delle opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti.

La struttura di base dell'articolo riformulato viene mantenuta, mentre vengono declinate in modo più puntuale le finalità della norma e le relative iniziative ammissibili.

La norma consente di concedere contributi destinati:

1) ad investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;

2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1, anche sulla base dell'esperienza dei bandi in materia approvati nell'ambito del POR FESR

3) alla realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.
Un ulteriore importante novità è la disciplina prevista **dall'articolo 17.** Con il termine "servitizzazione" si intende un cambiamento profondo del sistema di produzione industriale, attraverso il quale l'azienda manifatturiera non si limita a produrre un bene per collocarlo sul mercato, ma stabilisce un rapporto duraturo con il cliente che acquisisce il bene, fornendo una serie di servizi ad alto valore aggiunto. Si tratta quindi, a pieno titolo, di una innovazione di processo e di prodotto.

Il permanere della relazione tra azienda e cliente consente di aumentare i margini del produttore, che non sarà più orientato alla semplice vendita del prodotto, ma sarà altresì interessato a fornire tutta una serie di servizi ad alto valore aggiunto al cliente, ormai fidelizzato. La relazione tra i due soggetti può essere stabile se le informazioni provenienti in maniera automatica dal prodotto venduto, arricchito di sensori e collegato alla rete internet, sono tali da consentire non solo le previsioni delle manutenzioni da apportare, ma anche consentire una diversa modalità di pagamento del bene.

Per raggiungere gli obiettivi appena illustrati è quindi necessario agire su tre livelli:

1) la conoscenza da parte degli imprenditori del FVG delle nuove strategie produttive che si stanno imponendo sui mercati mondiali;

2) la progettazione di nuovi processi produttivi che consentano di attuare la servitizzazione;

3) supporto finanziario non solo per l'investimento iniziale, ma anche per le successive fasi di consolidamento dei rapporti con la clientela.

La norma si pone quindi l'obiettivo di supportare i produttori, affinché adottino, ove possibile e consentito,

le strategie di servitizzazione e possano quindi aumentare il valore aggiunto delle produzioni, includendo servizi evoluti a favore della clientela.

L'articolo 17 estende alla servitizzazione le tipologie di iniziative ammissibili previste dalla esistente linea contributiva di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015 che finanzia l'acquisizione di servizi per l'innovazione da parte delle PMI.

L'**articolo 18** Con questo articolo si assegna il Compito all'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa di rendere più concreto il trasferimento dell'innovazione e ricerca prodotte in regione alle imprese e di fornire pacchetti informativi mirati sulle opportunità offerte dalla legislazione nazionale ed europea. Più in generale l'articolo persegue la valorizzazione dei progetti aperti a tutte le forme di innovazione previste anche nel presente DDL con la previsione di criteri di premialità nei procedimenti a bando.

Sempre nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, viene previsto un sostegno finanziario a Friuli Innovazione per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive quale fattore per migliorare le competenze e le potenzialità delle imprese partecipanti (**articolo 19**)

Con il successivo **articolo 20** viene affidato all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa il compito di realizzare un'analisi e uno studio di fattibilità avente ad oggetto in primo luogo la proposta di criteri per individuare in modo più puntuale la definizione delle imprese KIBS (la definizione generale è collocata all'articolo 2) operanti sul territorio regionale; sarà inoltre definita dallo studio una proposta di misure specifiche finalizzate sia alla costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS, imprese e centri di trasferimento della conoscenza, che alla promozione dell'internalizzazione o dell'offerta commerciale delle imprese mediante l'utilizzo dei servizi forniti dalle imprese KIBS.

L'obiettivo principale dell'**articolo 21** della norma prevede lo sviluppo di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'Industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori. Soggetto attuatore sarà il Cluster COMET S.c.r.l. in collaborazione con il DITEDI – Distretto delle tecnologie digitali, con il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale nonché con il coinvolgimento del sistema della formazione tramite Università o Istituti tecnici superiori.

Il **Capo III** è dedicato a misure che intervengono nell'ambito dell'imprenditoria giovanile e delle start up. In particolare l'**articolo 22** delinea un sistema organico di incentivi all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e spin-off, non trascurando la promozione delle start up.

La norma mira a finanziare l'avvio di nuove imprese giovanili, incluse le spin-off della ricerca, andando a contribuire alle spese di primo impianto, alle spese di investimento nonché alle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking.

La norma favorisce specificamente il finanziamento di iniziative qualificate che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali.

Si conferma la possibilità di considerare ammissibili anche le spese sostenute nei 36 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Nell'ambito di tale misura la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria.

In secondo luogo, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up, ossia di imprese costituite da non più di 5 anni, e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati si rimodulano gli incentivi concernenti il coworking, prevedendo la concessione di contributi a favore di imprese ed enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di coworking attrezzati e gestiti professionalmente, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab lab), mirando a promuovere specificamente tale forma di attività quale vettore di creazione di impresa in grado di offrire condizioni adeguate per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off nei menzionati settori economici tecnologicamente più avanzati.

Infine, si introduce la possibilità, per il Comitato di gestione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, di concedere alla start-up destinataria dell'investimento di venture capital, unitamente alla garanzia, anche un bonus per sostenerla nello sforzo finanziario necessario all'aumento del capitale sociale.

Il successivo **articolo 23** Con questo articolo si declina in concreto una delle fattispecie dell'art. 52 in tema di Ingegneria Finanziaria. Si tratta di infatti di agevolare l'utilizzo della finanza alternativa come il crowdfunding, cioè capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start up e dell'imprenditoria giovanile.

Il **Capo IV** è formato da un unico ma importante articolo (**articolo 24**) che introduce forme di semplificazione amministrativa relative ai procedimenti di concessione di contributi gestiti dalla struttura regionale competete in materia di attività produttive. In particolare va segnalata l'introduzione, con riferimento a taluni procedimenti contributivi, della possibilità per le imprese di presentare la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Inoltre, per gli incentivi di importo inferiore a 5.000 euro è prevista la possibilità che, a fronte della sola presentazione della domanda, si proceda con la concessione e contestuale erogazione del contributo richiesto.

Il **Capo V**, anch'esso composto da un unico articolo (**articolo 25**) è dedicato a potenziare le forme di comunicazione delle opportunità regionali, a beneficio delle imprese regionali. Sempre di più infatti, conoscere è fondamentale per competere. Si prevedono quindi nuove forme di comunicazione che rendano di più immediata conoscibilità le opportunità messe a disposizione della regione. Inoltre, si prevede una forma di monitoraggio dell'impatto delle misure regionali, in modo da migliorare la conoscenza che conduce poi alla progettazione di politiche pubbliche, in un circuito virtuoso che consente anche di rendicontare alla collettività l'impatto delle misure poste in essere.

Il **Titolo III** è dedicato all'introduzione di misure per la crescita dell'economia regionale.

In particolare il **Capo I** interviene in materia di turismo.

In particolare l'**articolo 26** modifica la legge regionale 2/2012 inserendo uno specifico articolo dedicato al Fondo credito turismo. In particolare, si prevedono norme di speciale favore per sostenere gli investimenti turistici diretti al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi. Da un lato, si dispone che annualmente la Giunta regionale determinerà la quota di risorse dei Fondi di rotazione regionali che saranno riservate a finanziare esclusivamente i predetti investimenti. Dall'altro lato, si stabilisce che annualmente saranno stanziate risorse aggiuntive riservate esclusivamente per la concessione di contribuzioni integrative a fondo perduto riferite a finanziamenti concernenti tali investimenti.

L'**articolo 27** prevede il sostegno a interventi di ristrutturazione e rinnovo degli immobili di proprietà di imprese del settore turistico-ricettivo.

Il successivo **articolo 28** anche a seguito di approfondite riflessioni e ragionamenti effettuati con i principali portatori di interesse della nostra Regione, interviene su un tema molto importante per lo sviluppo del sistema turistico regionale: gli standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche.

Il turismo, infatti, non è circoscritto agli eventi, alle strutture ricettive alberghiere, alle esperienze che il turista può effettuare sul nostro territorio, ma comprende anche le molte persone che scelgono di alloggiare in appartamenti messi a disposizione unitamente o meno ai servizi che possono essere validamente forniti. Il riferimento è, appunto, alle "unità ammobiliate ad uso turistico" (previste dall'art. 27 comma 1 della Legge regionale 21/2016) ed alle "locazioni turistiche" (disciplinate dall'art. 47 bis della medesima legge regionale 21/2016).

L'analisi che è stata effettuata ha permesso di evidenziare le numerose criticità riferite al mercato delle locazioni turistiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia che, troppo spesso, non soddisfano i necessari requisiti qualitativi richiesti dall'utenza. Certo, esistono appartamenti di nuova realizzazione e ristrutturazione, ben arredati, con sevizi adeguati, ma se si desidera potenziare l'offerta, occorre intervenire sulla purtroppo numerosa categoria di costruzioni ormai datate che sono comunque collocate sul mercato, per evitare che il turista, deluso da un soggiorno non all'altezza delle aspettative, possa indirizzarsi in futuro verso altre località e, soprattutto, possa diffondere il senso di insoddisfazione (elemento ancor più pericoloso...).

Quindi, la norma che si propone prevede anzitutto un sistema di classificazione degli immobili maggiormente focalizzato sugli aspetti qualitativi, sulla base di iscrizioni volontarie da parte dei proprietari ad una banca dati in grado di garantire standard qualitativi elevati, concordati con associazioni di categoria ed operatori. Tale iscrizione consentirà di far parte di un circuito promozionale dei servizi e prodotti turistici, gestito da PromoTurismoFVG, finalizzato al monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente ma soprattutto per consentire in maniera adeguata le azioni di promozione e commercializzazione.

L'articolo in questione deve essere considerato come parte di un sistema che si intende sviluppare con gli articoli seguenti.

L'**articolo 29**, anch'esso frutto di approfondimenti effettuati con i diversi portatori di interessi che hanno permesso di confrontare la nostra realtà regionale con quella delle regioni contermini che hanno consentito di sviluppare una nuova forma di organizzazione dell'offerta turistica che potrà incidere sull'attrattività turistica delle nostre più importanti località turistiche per il prossimo futuro. Attraverso l'introduzione di reti agenziali.

L'attenzione si è posta anzitutto sul sistema delle Agenzie immobiliari che propongono gli immobili ai turisti e si è potuto rilevare che, a differenza di quanto accade in altre regioni contermini, la maggioranza degli immobili immessi sul mercato sono assunti in carico con contratti di mediazione. Questa tipologia di contratti prevede la semplice corresponsione a favore dell'agenzia della commissione per aver consentito l'incontro tra domanda ed offerta di locazioni turistiche. Il ruolo quindi dell'Agenzia è del tutto marginale e non in grado di svolgere quel ruolo di "volano" per il miglioramento della qualità degli immobili proposti.

Nella sola località di Lignano Sabbiadoro sono censite solo 4.500 unità ammobiliate ad uso turistico gestite in modalità professionale, a fronte di circa 12.000 unità totali. Le SCIA presentate al comune, tuttavia, sono poco più di 1.000.

È necessario che le Agenzie modifichino la propria attività a favore di una gestione attiva delle locazioni turistiche, a fronte di contratti pluriennali con i proprietari degli immobili stessi. Un adeguato orizzonte temporale (8-10 anni ma ancor meglio 6+6 anni come previsto da codice civile per i contratti di locazione abitativa) consentirebbe infatti di effettuare i necessari investimenti sugli immobili da collocare sul mercato, consentendo un rientro degli investimenti al termine del periodo contrattualmente stabilito con i proprietari degli immobili.

Tale modello, tuttavia, richiede ingenti investimenti da parte di Agenzie strutturate, che auspicabilmente nel futuro potrebbero vedere la luce, grazie ad aggregazioni tra i numerosi e diversi soggetti oggi esistenti ed operanti. Allo stato attuale, occorre quindi prevedere interventi che da un lato contribuiscano ad

aggregare le Agenzie esistenti e dall'altro consentano di veicolare verso i singoli proprietari privati le risorse pubbliche necessarie all'incremento qualitativo degli immobili, consentendo la cumulabilità con le importanti detrazioni fiscali nazionali previste per le ristrutturazioni.

Inizialmente, le strutture in grado di rispettare gli elevati standard qualitativi saranno numericamente non elevate e si rende quindi necessario individuare premialità o anche priorità, nell'ambito delle vigenti linee contributive (stima prevista 200.000€) per le Agenzie immobiliari che decidono di aggregarsi in forma di "rete di impresa" al fine di fornire i necessari servizi a favore dei singoli proprietari che decidono di effettuare gli investimenti sui propri immobili e contemporaneamente decidono di mettere sul mercato tali immobili per il tramite delle agenzie, vincolandosi sulla base di contratti di lungo periodo.

Si è inoltre inteso inoltre introdurre, a seguito di un confronto costruttivo con i rappresentanti di categoria, anche nel settore turistico, un richiamo al tema della sostenibilità.

Si è già affermato, nell'articolo precedente, il ruolo fondamentale che dovrà essere svolto dalle Agenzie che dovranno fornire una serie di servizi, aggregandosi possibilmente in reti di imprese. Come già detto, occorre quindi prevedere interventi che da un lato contribuiscano ad aggregare le Agenzie esistenti e dall'altro consentano di veicolare verso i singoli proprietari privati le risorse pubbliche necessarie all'incremento qualitativo degli immobili, consentendo la cumulabilità con le importanti detrazioni fiscali nazionali previste per le ristrutturazioni. Al raggiungimento di tale secondo obiettivo è finalizzato l'**articolo 30**. A favore dei singoli proprietari delle unità immobiliari da collocare sul mercato degli affitti sono altresì previsti contributi fino ad un massimo di 20.000€ per ogni unità immobiliare per gli interventi di ristrutturazione e fornitura di mobili e arredi a condizione che tali immobili vengano dati in gestione alle Agenzie per locazioni sulla base di contratti pluriennali aventi ad oggetto le "unità ammobiliate ad uso turistico". Per tale nuova linea contributiva, cumulabile con le esistenti detrazioni fiscali nazionali, si devono prevedere adeguate risorse finanziarie (non meno di 10 mln euro per ogni anno, necessari per intervenire su una media di 500 unità immobiliari ad anno).

L'**articolo 31**, rivede la disciplina dell'albergo diffuso, "concetto" nato proprio in Friuli Venezia Giulia in relazione al quale i primi interventi effettuati (primi in ambito nazionale) mettono a disposizione del turista un'esperienza unica, da vivere in contesti incantevoli, grazie ai massicci interventi contributivi resi possibili anche da fondi comunitari in alcuni dei borghi più caratteristici del nostro territorio.

Tuttavia, a distanza di anni, occorre riconoscere che l'attuale modello organizzativo e gestionale dell'albergo diffuso presenta alcuni limiti che, con questa proposta normativa, si intendono superare ma anche molte opportunità riferite alle particolari modalità di fruizione della vacanza, grazie al naturale distanziamento delle strutture ricettive messe a disposizione ed alle collegate occasioni di fruizione dell'ambiente naturale circostante. In questa fase di cambiamento indotta dalla pandemia, forme di vacanza come quella dell'albergo diffuso rappresentato infatti "prodotti turistici" che avranno necessariamente un incremento nel gradimento, sia da parte di turisti nazionali o "regionali", sia da parte di turisti esteri, quando sarà nuovamente possibile riprendere una certa libertà di movimento delle persone.

Anzitutto, si rende necessario caratterizzare maggiormente ciascuna "tipologia" di albergo diffuso che deve trasmettere al turista, anche attraverso uno specifico tema distintivo, le caratteristiche e le peculiarità di territori tra loro anche diversi. Sulla base delle tradizioni (si pensi a particolari mestieri ormai scomparsi oppure a manifestazioni e cerimonie in determinati periodi dell'anno), dei prodotti enogastronomici da valorizzare (su questo punto l'elenco è numeroso e decisamente "attraente" per il turista", delle risorse storiche e culturali dei diversi territori (intendendo non solo i monumenti, chiese, musei, ma anche e soprattutto l'ambiente naturale che circonda ogni albergo diffuso), si rende necessario elaborare e proporre sul mercato prodotti turistici differenziati. Per ottenere tale risultato, la norma individua PromoTurismoFVG quale soggetto in grado di intervenire per garantire adeguate modalità di promozione degli alberghi diffusi, di formazione degli operatori (al fine di aumentare il livello qualitativo dei servizi offerti) e coerente coordinamento nella programmazione di quegli eventi, previsti sui diversi

territori, in grado di attrarre nuova clientela.

Sono proprio questi gli elementi caratterizzanti di questo "rilancio" degli alberghi diffusi: a) caratterizzazione: b) creazione prodotti turistici differenziati; c) promozione sinergica; d) formazione degli operatori; e) programmazione degli eventi sul territorio. PromoTurismoFVG sarà il soggetto operativo, attivo sul territorio a cui è affidato il compito di diffondere e coordinare gli interventi proposti.

Si potranno inoltre prevedere modalità di gestione "congiunte" di diversi alberghi diffusi, che dovranno comunque rispettare i requisiti di base, previsti dalla legge regionale sul turismo (L.R. 21/2016) ma potranno altresì ricomprendere nuovi immobili, qualora necessario per garantire adeguati servizi di prossimità o anche semplicemente il rispetto dei vincoli numerici minimi riferiti ai posti letto. L'attuale frammentazione (un soggetto gestore per ogni albergo diffuso) rappresenta infatti un limite alla crescita e non consente di sfruttare le economie di scala. Pertanto, sarà rafforzata la possibilità da parte di un unico soggetto, di gestire anche diversi alberghi diffusi (più di uno), nel pieno rispetto delle identità territoriali e delle volontà di coloro che hanno conferito il proprio immobile per lo sviluppo di questa particolare forma di ricettività. Il limite minimo di posti letto previsto dalla normativa non deve rappresentare infatti un elemento di rigidità, quasi fosse una condizione di esistenza dell'albergo diffuso e di conferma della permanenza dei contributi precedentemente concessi. Tale limite deve essere concepito quale soglia di "economicità" della gestione e rappresentare quindi una utile indicazione per eventuali operazioni di "aggregazione" tra diversi alberghi diffusi già presenti sul nostro territorio.

Attualmente il settore degli alberghi diffusi contribuisce al comparto turistico con circa 40.000 presenze annue. Si rileva tuttavia, una progressiva diminuzione degli immobili "conferiti" nel sistema degli alberghi diffusi, (e quindi una conseguente possibile decrescita delle presenze) a causa del venir meno del vincolo di destinazione conseguente all'avvenuta fruizione dei contributi regionali che hanno consentito di effettuare le ristrutturazioni edilizie. La norma che ora si propone vuole trasformare un semplice "obbligo giuridico" in una libera decisione del proprietario che valuta positivamente la messa a disposizione dell'immobile di proprietà alle società di gestione degli alberghi diffusi, in quanto si crea un vero valore aggiunto ed un flusso finanziario in entrata che dovrebbe appunto rappresentare il vero motivo di interesse da parte dei proprietari.

La norma predisposta, inoltre al comma 6, interviene per potenziare le possibilità di attrazione degli alberghi diffusi, prevedendo riserve di quote degli stanziamenti previsti sul bilancio regionale in relazione a tutte le forme di intervento previste dal titolo VII della legge regionale sul turismo (L.R. 21/2016). Sarà così possibile finanziare con priorità rispetto ad altri soggetti e territori, gli interventi di sviluppo integrato locale di parte corrente e in conto capitale a favore delle amministrazioni comunali e di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi. Si tratta, a ben vedere, di una eccezionale leva di sviluppo per gli alberghi diffusi esistenti, ma anche per quelli che potranno sorgere nel prossimo futuro. La novità è infatti rappresentata dal comma 7, che prevede la possibilità di finanziare "progettualità" finalizzate alla creazione di nuovi alberghi diffusi anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico. È però richiesto che tali progettualità prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici e associazioni del territorio, al fine di garantire quel livello di coinvolgimento che dovrebbe consentire la presenza dei necessari presupposti per il futuro successo delle iniziative proposte. Ci si aspetta quindi un incremento del numero di alberghi diffusi sul nostro territorio, anche in zone diverse da quelle prettamente turistiche, purché in località che esprimano potenzialità turistiche particolari.

L'**articolo 32** apporta alcune modifiche alla disciplina dei cluster (termine col quale si fa riferimento ad un sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale).

Il quadro normativo è ridefinito con l'eliminazione, dal disposto normativo dell'articolo 2, commi 35 e 36

della legge regionale 37/2017, dei riferimenti al cluster cultura creatività e turismo e con l'abrogazione del comma 2 bis.1. La competenza di tale cluster è infatti ora attribuita alla Direzione centrale cultura e sport. Novità saliente è la creazione/introduzione di un nuovo cluster, relativo al settore turismo. Il soggetto gestore del predetto cluster è individuato con apposita delibera di Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute

Con l'**articolo 33** si intendono incentivare specifici progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che periodicamente possono essere proposti da investitori o anche operatori del nostro territorio. Qualora tali progetti di investimento coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico sarà quindi possibile attivare le specifiche forme di intervento finanziario e contributivo previste dal successivo articolo 52, comma 5, coinvolgendo Friulia Spa. Si individua quindi una ulteriore, coordinata forma di intervento, in aggiunta a quanto normalmente previsto con gli incentivi ricompresi nel titolo VII della legge regionale 21/2016. La nuova forma di intervento si pone quindi l'obiettivo di razionalizzare gli interventi contributivi e finanziari e fornire, se possibile ed in presenza dei necessari requisiti, risposte veloci, sempre più necessarie e richieste dagli investitori che si "affacciano" sui territori della nostra regione. L'attuale frammentazione degli interventi e dei soggetti da contattare, infatti, seppur basata sulle esigenze di singoli beneficiari, rischia di allontanare eventuali investitori che propongono progetti complessi e che coinvolgono diversi soggetti attuatori. Proprio per questi motivi, l'articolo si spinge a definire il grado di complessità del progetto proposto, necessario per poter ricorrere alla nuova forma di intervento e non (solo) ai singoli interventi contributivi normalmente previsti. Il comma 2, quindi, prevede che i progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati. Sono però previste specifiche finalità rivolte a promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, a combattere il degrado, a migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.

Tali interventi saranno annualmente individuati dalla Giunta regionale, sulla base di specifici limiti dimensionali e finanziari minimi dei progetti. La stessa Giunta interverrà quindi per definire le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa e anche le modalità del suo eventuale cofinanziamento

L'**articolo 34** introduce un interessante forma di supporto per la ripartenza del complessivo settore turistico. La crisi economico-finanziaria indotta dalla pandemia ha comportato pesantissime ripercussioni soprattutto per gli operatori del settore ricettivo turistico e modificato profondamente la tipologia o meglio la provenienza dei turisti che effettivamente possono raggiungere le località turistiche. La ripartenza dovrà quindi necessariamente riguardare in primis il turismo "di prossimità" ovvero quello dei cittadini residenti nel territorio regionale, a cui si rivolge l'incentivo in forma di voucher, articolato in base al numero di componenti il nucleo familiare ed al numero di pernottamenti consecutivi effettuati presso una delle strutture ricettive che aderiranno all'iniziativa. Le cifre previste, minimo 80 euro e massimo 320 euro per ogni nucleo familiare, rappresentano un incentivo a scegliere le strutture ricettive presenti nella nostra regione a condizione che si prenotino almeno 3 notti (non quindi per un semplice week end). Si precisa che il voucher è introdotto in via sperimentale ai soli territori montani della nostra regione, tenuto conto sia delle maggiori perdite di fatturato intervenute da parte di questi operatori rispetto ad altri territori, nonché dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. Sarà un successivo regolamento a stabilire le modalità organizzative e attuative dell'intervento, che comunque non sarà basato su indici di reddito (ISEE o altro) che, nel caso particolare, rappresenterebbero un limite non coerente né opportuno con la capacità di spesa richiesta per la fruizione dell'esperienza di vacanza.
L'articolo 35 interviene in materia di Consorzio unico per la montagna. I consorzi turistici, istituti dapprima con la L.R. 2/2002 e nuovamente disciplinati con la più recente L.R. 21/2016, rappresentano soggetti di assoluta importanza per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico regionale che si affiancano e si coordinano con quanto PromoTurismoFVG attua sul territorio. Tuttavia, nel corso del tempo, le forme di aggregazione dei soggetti privati operanti nel settore del

turismo si sono evolute (si pensi alla nascita e sviluppo delle reti di impresa) e non sempre le attività poste in essere dai Consorzi turistici sono state in grado di raggiungere i fini previsti. Si sono purtroppo verificate crisi anche importanti di soggetti operanti in alcuni territori che hanno messo in evidenza problemi legati alla dimensione aziendale ed all'effettiva capacità di promuovere e commercializzare prodotti turistici. E' per questi motivi che l'articolo 35 promuove l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unico per la promozione e commercializzazione turistica della montagna regionale. Per raggiungere tale scopo, la norma segue tre precisi indirizzi.

Anzitutto, sono previste specifiche premialità con riferimento agli incentivi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (canale contributivo rivolto a manifestazioni e progetti turistici) a favore di progetti complessivi presentati da un unico soggetto che aggrega e rappresenta operatori economici di area montana complessiva.

È poi prevista la riserva di quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (il canale contributivo di cui sopra) e dall'articolo 6, commi da 79 a 80 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (meglio conosciuto come "grandi eventi").

Infine, è anche previsto che l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proposte da candidare a finanziamenti nazionali ed europei, valorizzi e promuova le progettualità con finalità turistica riferite al complessivo territorio montano.

Si auspica, quindi, che un equilibrato mix di interventi possa facilitare l'aggregazione di operatori appartenenti a tutto il territorio montano in un unico soggetto, in possesso di determinati requisiti e capacità operativa tale da consentire il superamento dei limiti evidenziati dal precedente frazionamento dei territori.

L'articolo 36 individua specifiche progettualità rilevanti anche nell'ottica di riposizionare alcune parti del sistema produttivo regionale dopo l'emergenza sanitaria e prevede la possibilità di attivare agevolazioni in forma di credito di imposta per le PMI che attuano riconversioni produttive verso gli ambiti prioritari individuati per l'attrazione di investimenti, ovvero che attuano riconversioni o adeguamenti dei processi produttivi legati a cambiamenti dei mercati di riferimento o interventi di revamping digitale per migliorare i processi produttivi.

La logica dell'intervento è quella di fornire un sostegno di semplice accesso per progetti che consentono di ottimizzare e valorizzare le potenzialità delle imprese regionali, agevolando l'adeguamento della loro base produttiva materiale in relazione all'evoluzione del mercato, della tecnologia e delle relative opportunità.

L'articolo 37 interviene del pari a rafforzare la capitalizzazione delle PMI regionali, in modo da contribuire a superare un gap dimensionale che spesso ha costituito un fattore di svantaggio competitivo delle nostre aziende. L'obiettivo è quindi quello di incentivare i processi virtuosi di capitalizzazione delle PMI regionali, prevedendo che a fronte di tali operazioni si attivino forme di agevolazione fiscale.

Le disposizioni del **Capo IV** del **Titolo III** riorganizzano l'intero sistema delle agevolazioni per l'accesso al credito a favore delle imprese del settore delle attività produttive (**articoli da 38 a 51**), con esclusione dei settori agricolo e della pesca per i quali vigono disposizioni specifiche e distinte che non sono oggetto della presente riforma

La riforma si concreta attraverso ampie modifiche alla legge regionale 2/2012 e ad una serie di leggi regionali che disciplinano in modo non organico la materia, al fine di fornire all'economia regionale un sistema organico di misure di sostegno moderne, flessibili ed adeguate alle sfide che il mercato del credito propone, semplificando la struttura dei fondi di rotazione e valorizzandone il ruolo di strumento di politica economica regionale **(articolo 38)**.

Il nuovo sistema di credito agevolato è organizzato intorno ai seguenti strumenti di intervento:

finanziamenti agevolati (mutui bancari, leasing finanziario, microcredito) per la realizzazione di investimenti, finanziamenti agevolati per il rafforzamento del circolante (consolidamento dei debiti e sostegno alla liquidità), prestiti partecipativi per l'aumento del capitale sociale, garanzie agevolate per il finanziamento di investimenti e circolante, finanziamenti e garanzie agevolate per il salvataggio delle imprese in crisi, contributi integrativi per l'abbattimento degli oneri finanziari **(articolo 39)**.

Quasi tutti i fondi di rotazione già esistenti con le relative sezioni (Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile, Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese, Fondo regionale di garanzia per le PMI, gestioni FRIE regionali) saranno accorpati in un unico fondo, il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia, che avrà in dotazione le relative risorse. In tal modo si uniformeranno le procedure istruttorie e si semplificherà la gestione contabile, con il risultato di aumentare l'efficienza degli interventi di agevolazione **(articolo 40)**. La Gestione FRIE di derivazione statale continuerà ad operare in forma autonoma, trattandosi di gestione fuori bilancio creata con legge statale e finanziata con risorse statali (**articolo 41**).

L'**articolo 42** affronta una problematica finora irrisolta e riguarda gli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi mediante la concessione di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriali, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale.

Con la riforma si prevede oltre alla concessione dei tradizionali prestiti anche possibilità di finanziare operazioni di leasing finanziario. In particolare prestiti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate saranno attivate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono inoltre attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi (**articolo 43**).

Una ulteriore tipologia di agevolazione riguarda i finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito, anche con riferimento allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta in ambito di prestazione energetica o nel settore dell'audiovisivo (**articolo 44**).

Appositi articoli di legge sono previsti per il microcredito, al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti, e per i prestiti partecipativi, dedicati alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali oppure alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale (**articolo 45**).

Il ruolo svolto nel quadro del credito agevolato dai consorzi collettivi di garanzia dei fidi, tradizionalmente sostenuti e finanziati dalla Regione, è sistematizzato dalla riforma, che autorizza ad assegnare ai Confidi risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale (**articolo 46**).

Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di integrare le tradizionali misure del credito agevolato con l'attribuzione di contributi a fondo perduto, in esito al medesimo procedimento istruttorio che resta unico. Al riguardo, la legge individua una serie di casi specifici in cui tali contribuzioni a fondo perduto saranno concesse (**articolo 47**).

Oltre alle innovazioni alla disciplina delle misure di aiuto, la legge interviene nelle modalità di disciplina del funzionamento degli strumenti di intervento. Si prevede una disciplina regolamentare limitata a garantire la compatibilità delle modalità di attuazione degli interventi agevolativi alla normativa europea

sugli aiuti di Stato, riservando a deliberazioni di Giunta regionale la potestà di impartire direttive per l'esecuzione delle misure al Comitato di gestione che, a sua volta, vi provvederà con l'adozione di specifici criteri operativi. In questo modo sarà garantita flessibilità d'azione e rapido adeguamento alle mutevoli esigenze del mercato del credito (**articolo 48**).

Al fine di dare alle imprese la massima opportunità di accedere alle agevolazioni regionali, talvolta preclusa da carenze informative, si prevede che nel rispetto della normativa europea (cioè, nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis"), i mutui e i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione possono avere a oggetto non soltanto iniziative avviate dopo la presentazione della domanda ma anche iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento (**articolo 49**).

Gli **articoli 50 e 51** coordinano il passaggio amministrativo dal sistema esistente alla prossima riforma, in particolare disponendo la chiusura dei fondi esistenti e il passaggio delle risorse con continuità di gestione al Fondo regionale per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Apposite disposizioni transitorie anticipano al 2021 l'attivazione delle novità a favore delle imprese, anche se la riforma contabile-amministrativa avrà avvio il 1° gennaio 2022. In particolare tutte le novità in termini di agevolazioni a favore delle imprese (leasing, microcredito, contribuzioni integrative, contribuzioni integrative speciali per il turismo) saranno attivate già nel corso del 2021, indipendentemente dall'attuazione della riforma contabile-amministrativa.

Il **Capo V** contiene una disposizione programmatica (**articolo 52**), con cui si riconoscono gli strumenti di ingegneria finanziaria (prestiti, garanzie, investimenti in equity e quasi-equity) quali mezzi fondamentali per sostenere il sistema economico a fianco delle usuali sovvenzioni a fondo perduto e si autorizza la riforma del sistema degli enti partecipati dalla Regione nel settore finanziario per dotarsi di un soggetto che possa gestire gli strumenti di ingegneria finanziaria con affidamento diretto (in quanto ente "in house", in conformità alla normativa in materia dell'Unione europea).

Lo stesso articolo, poi, autorizza l'Amministrazione regionale a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, al fine di consentire a Friulia Spa di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 27, 33 e 57. Tale operazione può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare al riguardo, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

Il **Capo VI**, in cui si inserisce l'**articolo 53**, prevede una disciplina volta a ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali dedicate allo sviluppo delle attività produttive. Si tratta di una norma programmatica che si prefigge lo scopo di organizzare un sistema monitoraggio delle opportunità di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari delle iniziative produttive a cui si affianca l'individuazione di specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale.

Il **Capo VII** è dedicato al rafforzamento dell'internazionalizzazione. Anche nel DDL 80 l'attenzione il tema dell'internazionalizzazione era presente ma con l'inserimento di questo nuovo articolo (**articolo *54***) si è voluto significare un impegno diretto della Regione in un ambito cruciale dell'economia del FVG che sappiamo essere fortemente vocata all'export ma che nel contempo ha sempre più bisogno di nuovi strumenti ed alleanze strategiche per affrontare la sfida globale resa ancor più complessa con la pandemia. In questo senso la Direzione Attività produttive intende assumere un ruolo attivo in collaborazione con lo SPRINT (Sportello Unico per l'Internazionalizzazione) che fa capo al Servizio Relazioni Internazionali, per supportare e migliorare la capacità delle imprese di stare sul mercato

mondiale, soprattutto rafforzando le collaborazioni internazionali.

L'**articolo 55** provvede a riformare le vigenti disposizioni in materia di misure per l'internazionalizzazione delle imprese, ampliando la gamma delle iniziative finanziabili in accoglimento dei suggerimenti emersi nel corso dei tavoli organizzati dall'Assessorato con le organizzazioni delle categorie produttive.

Si mantengono i tradizionali contributi per la partecipazione a fiere e mostre all'estero e delle attività promozionali concernenti tale partecipazione nonché il finanziamento dell'acquisizione di consulenze e studi di mercato finalizzati all'internalizzazione dell'impresa. Nella misura vengono ora ricompresi anche la partecipazione a incontri business to business, la realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati, acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management, l'attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

L'acquisizione di servizi di temporary export manager o l'inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management consentono di internazionalizzare dall'interno l'organizzazione e la visione complessiva dell'impresa in modo da incentivare non soltanto la promozione all'estero dei prodotti delle imprese regionali.

Il nuovo articolo 26 della legge regionale 2/1992 prevede che siano ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione anche le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.

Infine l'articolo 22 introduce anche una nuova tipologia di iniziativa finanziabile concernente l'internazionalizzazione digitale in linea con la sempre maggiormente diffusa digitalizzazione delle attività imprenditoriali, anche di promozione, consentendo di concedere contributi legati alle spese di utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché ad incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer, nonché alle spese di acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale e di realizzazione di attività di promozione e marketing digitale.

Dal punto di vista degli investimenti la misura concernente l'internazionalizzazione digitale consente altresì di finanziare l'acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti, compresa la fornitura di servizi digitali specializzati. Inoltre sono ammissibili la realizzazione di iniziative di commercio elettronico, realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale ed interattivo e l'organizzazione di eventi web-based.

Il **Capo VIII** è dedicato all'attrazione degli investimenti. In particolare l'**articolo 56** introduce un elemento di significativa attrattività all'insediamento di nuove imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla Regione. Mediante il ricorso alla misura di cui all'art 6 della LR 3/2015 (incentivi all'insediamento) è introdotto un canale dedicato che potrà assicurare alle imprese potenzialmente interessate, a fronte di predefiniti requisiti di ingresso, la disponibilità del bando sempre aperto.

L'articolo 57 interviene a sostenere tramite Friulia i progetti di filiera legati ad ambiti strategici dell'economia regionale: acciaio, automotive, cantieristica e nautica. Tratto distintivo della nuova misura è l'approccio di filiera per la progettualità che Friulia potrà accompagnare con i fondi dedicati, tramite specifico aumento di capitale (come previsto dal collegato articolo 52.

Il **Capo X** è dedicato prevalentemente al riordino dei consorzi di sviluppo economico locale. Gli **articoli dal 58 al 70** riguardano, infatti, il riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale e l'estensione all'area montana dell'ambito di applicazione della misura di cui all'art 6 della LR 3/2015 (incentivi all'insediamento). In particolare si introducono disposizioni innovative nel

segno dell'efficientamento, della semplificazione e dello snellimento. È rafforzato il ruolo dei Consorzi quali bracci operativi della Regione, soggetti attuatori della politica industriale regionale. Si introducono forme di collaborazione tra i consorzi al fine di sviluppare sinergie a livello di sistema. È previsto un riordino 2.0. per consentire ulteriori fusioni tra i consorzi. È operata una riduzione ed uno snellimento procedurale della documentazione presentata dai consorzi e oggetto di pronuncia giuntale.

Più in particolare: è introdotta la possibilità per i Consorzi di esercitare la loro attività, sulla base di specifiche intese da stipularsi tra Comune e Consorzio e limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico; è introdotta la possibilità per i consorzi di provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, nonché alla promozione di progetti di innovazione industriale, utili a favorire l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche; è introdotta la possibilità di sviluppare sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi; è efficientato lo strumento del "Coordinamento dei Consorzi" quale momento di sintesi attuativa, a livello di sistema, degli indirizzi di politica industriale regionale, per l'armonizzazione dei fabbisogni di risorse economiche, per la condivisione delle competenze e delle risorse umane presenti nei singoli consorzi, nonché per la definizione e condivisione di progetti di valenza sovra territoriale; è prevista una fase di riordino (2.0) mediante la fusione dei consorzi di Gorizia e Monfalcone, con l'obiettivo di intervenire ulteriormente nell'efficentamento del sistema consortile. In merito a detta iniziativa è prevista la riattivazione delle misure di sostegno finanziario per le operazioni giuridiche, tecniche e finanziarie necessarie; è rafforzato il ruolo dei consorzi nell'attuazione delle politiche industriali della Regione e nel supporto operativo alla Regione stessa, sia mediante le delegazioni amministrative intersoggettive (mediante le quali tutto il sistema degli enti locali potrà avvalersi delle competenze e delle capacità dei consorzi), sia mediante l'introduzione della possibilità di delegare funzioni proprie della Regione (anche per la gestione operativa di misure contributive dedicate alle imprese); è introdotto un rafforzamento alla disposizione, attualmente non sufficientemente coercitiva, che prevede la riscossione, da parte di consorzi, delle tariffe e corrispettivi che le imprese insediate negli ambiti di competenza dei consorzi sono tenute a versare per l'utilizzo delle infrastrutture messe a disposizione dei consorzi stessi; sono introdotte disposizioni tecnico/applicative necessarie a chiarire i riferimenti legislativi per l'esercizio delle funzioni proprie dei consorzi, riconducibili quanto D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), quanto alla legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici); è resa facoltativa l'istituzione del "comitato di consultazione" con l'obiettivo di semplificare e velocizzare l'azione dei consorzi relativa all'iter di approvazione degli atti di programmazione; in termini di efficacia e scorrevolezza del procedimento istruttorio, si è operato un significativo ripensamento dei documenti da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale (attualmente per ogni consorzio la Giunta regionale si esprime sia in merito al PI, sia in merito al PEF), ponendo l'attenzione sul Piano Industriale ed eliminando l'approvazione del Piano Economico Finanziario. È stato quindi opportunamente rafforzato il peso contenutistico del Piano industriale (riconosciuto quale documento programmatico, in merito al quale la Giunta valuta concretamente il coordinamento delle iniziative consortili rispetto alle politiche regionali di settore), con elementi di dettaglio tecnico/finanziario/prospettico omogenei a tutti i consorzi, utili alla valutazione della sua sostenibilità economica e finanziaria. Per la valutazione preliminare del Piano industriale è stata introdotta la "Conferenza di servizi istruttoria" quale celere ed efficace strumento "concertativo" di confronto diretto tra i diversi attori chiamati ad esprimersi. In tale contesto potrà così essere efficientato il modello di vigilanza sui consorzi, creando le condizioni per un'azione meno formale, più incisiva e sostanziale.

Relativamente alle misure contributive a favore dei consorzi, già introdotte con la legge Rilanciaimpresa è stato operato un potenziamento dell'efficacia, relativamente alle opere di urbanizzazione (art 85 LR 3/2015), a favore del sistema degli impianti di trattamento acque e dei raccordi ferroviari, in merito ai quali sono state introdotte specifiche riserve di finanziamento (15% della dotazione). È stata inoltre

prevista l'estensione dell'ambito di applicazione anche alle aree esterne agli agglomerati industriali, purché strettamente funzionali ad essi. Relativamente ai contributi per le infrastrutture locali (art 86 LR 3/2015) è stata introdotta la possibilità di finanziamento fino al 100% della spesa ammissibile (in precedenza il limite di finanziamento era posto all'80%).

L'articolo 71 consente anche ai consorzi di sviluppo economico locale di accedere ai contributi previsti dalla LR 9/2009 a favore delle aziende insediate, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse dedicate alla sicurezza a beneficio delle imprese regionali.

L'**articolo 72** ha lo scopo, coerente con i principi della stessa legge "SviluppoImpresa", di accentrare nelle competenze del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, la gestione immobiliare del patrimonio presente nelle zone D1 e realizzato con finanziamenti regionali, destinato all'insediamento o all'ampliamento di attività manifatturiere. Tale patrimonio, attualmente di proprietà dell'UTI della Carnia, risulta essere parzialmente inutilizzato o non adeguatamente valorizzato.

- La norma consente di adeguare da un punto di vista formale una precedente norma che già definiva il percorso di possibile conferimento.
- La norma non prevede aggravio di costi a carico del bilancio regionale.
- La norma è auspicata da entrambi i soggetti coinvolti che hanno già deliberato in passato in merito all'effettuazione dell'operazione.

Il **Titolo IV** è introduce misure per la sostenibilità dell'economia regionale.

In particolare **l'articolo 73** prende spunto da proposte avanzate nel corso dei tavoli organizzati dall'Assessorato con le organizzazioni delle categorie produttive.

La norma mira a promuovere nell'ambito delle attività produttive regionali l'adozione di modalità di intervento finalizzate a due obiettivi: l'economia circolare e l'efficientamento energetico.

In particolare, l'efficientamento energetico, oltre a rappresentare ad oggi un'esigenza di tipo ambientale, costituisce altresì, dal punto di vista delle attività produttive, anche un elemento fondamentale per migliorare la competitività delle imprese sul mercato.

Al comma 1, ai fini del sostegno alla realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile, la norma prevede specifici criteri di premialità da introdurre nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi.

Al comma 2 la norma prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare e per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva.

Nel caso di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare la norma specificamente mira a favorire l'innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali e la progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, al riciclo e al riuso degli scarti alimentari nonché allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque ed al riciclo delle materie prime. Inoltre, nello specifico, possono essere altresì oggetto di contributo la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione e anche la sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

Nel caso di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, la norma specifica che per l'ottenimento dei contributi sarà necessario che gli investimenti siano specificamente basati sulle risultanze di specifiche diagnosi energetiche, in modo da garantire la serietà e qualità di tali investimenti.

A corollario dei contributi per gli investimenti, si prevede inoltre la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico. In tal senso, la norma coniuga il fine dell'efficientamento energetico e dello svolgimento di attività produttive tipiche dell'economia circolare con la connessa necessità di introduzione nelle imprese di innovazione tecnologica.

La norma prevede infine la possibilità di concedere anche contributi per l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'Esperto in gestione dell'energia. La disposizione precisa che tale introduzione potrà avvenire anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente. Ciò comporta che in sede regolamentare, quando si individueranno le specifiche modalità tecnico-giuridiche con cui potrà essere attuata siffatta introduzione, l'assunzione della figura professionale in oggetto sarà prevista ma potranno essere aggiunte altre forme d'inserimento ammissibili (prestazione d'opera, acquisizione di servizi da società, ecc.).

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui trattasi sono stabiliti con regolamento regionale sono, sentito il Gruppo di lavoro interdirezionale sull'Economia Circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019.

Contemporaneamente all'istituzione di questa nuova misura di aiuto sono abrogate vecchie normative risalenti alla fine del secolo scorso e agli inizi del secolo presente.

L'**articolo 74** introduce un elemento di premialità, nell'ambito della misura di cui all'articolo 86 della LR 3/2015 (Infrastrutture locali), per la valorizzazione e promozione di progetti pilota che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità, connessi da remoto per i propri dipendenti, anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro.

L'**articolo 75** pone l'accento, nell'ambito dell'Economia Circolare, sul riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale di tale comparto. Per le finalità sopra indicate si prevede la concessione alle imprese del settore di incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile, svolgerà l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia nonché la gestione degli incentivi nel rispetto di quanto verrà stabilito con apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale.

L'**articolo 76** nel riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, intende favorire lo sviluppo, il rinnovamento e l'identità delle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia. Il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile è chiamato in tal senso a realizzare, sinergicamente con altri attori economici interessati e con i Consorzi di sviluppo economico locale, iniziative di stimolo per la standardizzazione dei processi, la riconversione, l'ampliamento, l'orientamento e valorizzazione dei profili formativi.

Gli **articoli dal 77 al 81** riguardano l'ambito delle politiche di recupero o riconversione del sistema produttivo inattivo, volte a favorire riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo con particolare riguardo agli edifici industriali non utilizzati.

La finalità è quella di stimolare e sostenere il ruolo economico e sociale del settore produttivo a livello regionale, partendo dalla valutazione in ordine alla centralità del recupero del patrimonio edilizio legato alla produzione, in un'ottica di risparmio dell'uso del suolo e di contrasto alla dispersione insediativa. In questi termini si tratta di un intervento innovativo nel panorama legislativo regionale e di un significativo

superamento della legge RilancimpresaFVG (orientata ad assicurare l'attrazione e l'efficentamento degli agglomerati industriali, già classificati zona D1 dagli strumenti di pianificazione territoriale). Anche in questo caso l'ascolto dal basso delle realtà territoriali (Consorzi, associazioni di categorie e singole realtà), ha consentito di comprendere come siano maturi, e non ulteriormente rinviabili, i tempi per affrontare il tema del patrimonio edilizio dismesso e/o sottoutilizzato anche al di fuori dei citati agglomerati, con particolare riguardo, in coerenza con le prerogative dell'Assessorato alle attività produttive, a quello integrato alla produzione. L'azione di rinnovamento e stimolo operata dalla vigente legge di settore (LR 3/2015), nell'ambito del sistema degli agglomerati industriali ha portato e sta portando un significativo effetto di rigenerazione e innovazione del contesto; infatti non si intende ora affievolire l'azione già avviata, ma piuttosto potenziarla ed estenderla anche oltre i confini delle (tradizionali) aree industriali, fino a ricomprendere, con azioni mirate e progressive, ulteriori contesti critici di realtà produttive consolidate ma inattive, non meno interessanti o potenzialmente recuperabili. Si intende di fatto promuovere un rinnovato approccio allo sviluppo della realtà economica regionale, operando ad integrazione del contesto consolidato nelle diverse direttrici:

- della promozione della collaborazione tra enti pubblici;
- della ricognizione e individuazione delle situazioni caratterizzate da significativi elementi di degrado e/o inattività produttiva;
- dell'attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio;
- della riqualificazione del tessuto produttivo inattivo, attuata attraverso misure che non comportino il consumo del suolo, quali la conversione produttiva, la demolizione, il recupero per la destinazione ad altro uso compatibile.

Per il perseguimento di tali finalità sono previste azioni quali:

- l'estensione, a favore di tali ambiti di intervento, di misure contributive già esistenti, ovvero l'identificazione di ulteriori specifiche misure specifiche e dedicate;
- la creazione di un fondo per il sostegno all'esecuzione di interventi di riqualificazione realizzati dai privati e per il finanziamento a favore di consorzi e Comuni per l'acquisizione e la demolizione di opere incongrue.

È prevista una fase preliminare di ricognizione dei contesti critici, da attuare, in forma collaborativa, mediante il supporto in primis dei Consorzi di sviluppo economico locale e, ove necessario, mediante il supporto delle autonomie locali e degli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia. A fronte del dato ricognitivo e della proposta di individuazione dei complessi produttivi degradati, la Giunta regionale individuerà i complessi immobiliari produttivi dismessi che potranno essere assoggettati ai programmi di riqualificazione produttiva sostenibile. I soggetti interessati sono sia i privati, potenziali beneficiari sia di misure contributive già attive nell'ambito delle zone D1 (contratti di insediamento) che di nuove misure specifiche (misura analoga a quella attivata nel distretto della sedia), sia i Consorzi di sviluppo economico locale mediate la possibilità di utilizzare gli strumenti già attivi entro le zone D1 ovvero quelli afferenti i regolamenti di cui agli articoli 85 e 86 della LR 3/15.

Il **Capo IV** è dedicato al tema della responsabilità sociale d'impresa che è disciplinato dall'**articolo 82**. La Regione Friuli Venezia Giulia negli anni ha dimostrato una sensibilità particolare alle tematiche di sviluppo e sostegno alle strategie di sostenibilità ambientale e sociale, inserite nell'universo valoriale della Responsabilità Sociale d'Impresa. È stata tra le prime ad aderire al progetto interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa" - cosiddetto CSR IN RETE - sottoscrivendone l'obiettivo di aumentare la diffusione della responsabilità sociale tra le imprese attraverso il rafforzamento dell'azione di coordinamento e scambio tra pubbliche amministrazioni.

La Responsabilità Sociale d'impresa è un tema quanto mai attuale e strategico per l'innovazione del

tessuto imprenditoriale del territorio, per cui può tradursi in leva di sviluppo economico anche e soprattutto per le PMI. È in questo contesto che si inserisce la norma che fornisce la possibilità di integrare lo strumento di finanziamento con alcune tipologie di intervento finalizzate a far emergere le azioni di CSR (Corporate Social Responsability) inconsapevole e ad accompagnare le aziende del territorio in strategie di implementazione e crescita, una scelta strategica in termini di produttività, crescita e ridefinizione del modello di business.

Il successivo **articolo 83**, inserito all'interno del **Capo V**, rubricato welfare aziendale e territoriale contiene una disciplina volutamente programmatica perché come recita il testo sarà attuato in via sperimentale in quanto intende esplorare un terreno ancora da scoprire per quanto riguarda le pmi. Realizzare cioè una piattaforma digitale che possa dare a vita a reti di welfare in grado di superare i limiti economici ed organizzativi della piccola impresa attraverso il coinvolgimento di risorse collettive cui può contribuire anche l'intervento regionale. L'individuazione dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa come soggetto attuatore si inquadra in quella intuizione politica di unire le politiche del lavoro con le attività produttive. Una iniziativa innovativa e sfidante che potrà sviluppare i servizi di welfare aziendale con l'aggregazione di bacini d'utenza che consentirà di fare sistema per l'erogazione e la fruizione per i lavoratori di servizi a contenuto sociale.

Il successivo **articolo 84**, inserito nel **Capo VI** recante "Nuovi modelli organizzativi", introduce la disciplina della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa Questo articolo ha come finalità la volontà di adottare una nuova forma di legislazione regionale che miri alla promozione e al supporto di forme di responsabilità sociale dei lavoratori nella gestione dell'impresa ai sensi di quanto disposto dall'art 46 della Costituzione. Tale legislazione sarà declinata nel rispetto della volontarietà della loro adozione da parte dei soggetti interessati. Per i soggetti che adotteranno tali forme di gestione dell'impresa, la Regione prevede la possibilità di riconoscere prelazione nell'accesso ai finanziamenti pubblici, incentivi normativi, sgravi fiscali ed altre forme di incentivazione che si terrà opportuno porre in essere.

Il **Titolo V** apporta modifiche a specifiche leggi di settore di competenza delle attività produttive. In particolare l'**articolo 85** prevede delle modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005 in materia di delega di funzioni alle Camere di commercio, introducendo l'estensione della misura incentivante relativa alla brevettazione di prodotti propri ed all'acquisto di marchi, brevetti ed altre forme di utilizzo di licenze e di know-how, oggi prevista solo per le imprese industriali dalla LR 47/1978, a tutto il comparto del manifatturiero ed al terziario. Viene inoltre inserito nel testo legislativo la disciplina relativa al riconoscimento dei laboratori di ricerca, già prevista nella LR 47/1978.

L'**articolo 86** prevede modifiche all'articolo 15 della LR 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative alla disciplina dei cluster. Sono in particolare apportate modifiche conseguenti all'intervenuta modifica delle denominazioni dei soggetti gestori dei cluster.

Il successivo **articolo 87** consente di unificare in un unico capo della LR 3/2015 (più precisamente al capo I del Titolo III) la disciplina che riguarda la ricerca lo sviluppo e l'innovazione, a favore delle imprese del manifatturiero e del terziario; nello contempo viene estesa la misura incentivante relativa alla brevettazione di prodotti propri ed all'acquisto di marchi, brevetti ed altre forme di utilizzo di licenze e di know-how, oggi prevista solo per le imprese industriali dalla LR 47/1978, a tutto il comparto del manifatturiero ed al settore terziario. Viene infine inserito nel medesimo articolo la disciplina relativa al riconoscimento dei laboratori di ricerca, già prevista nella LR 47/1978.

Il **Titolo VI** reca, infine, le disposizioni finali e transitorie e le norme finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE N. 123

<<Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)>>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - *(Oggetto)*
Art. 2 - *(Principi e finalità)*
Art. 3 - *(Definizioni)*

Capo II
Normativa europea e norme di attuazione

Art. 4 - *(Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)*
Art. 5 - *(Programmazione europea)*

TITOLO II
MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I
Disposizioni in materia di commercio

Art. 6 - *(Definizioni)*
Art. 7 - *(Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)*
Art. 8 - *(Riduzione dei tributi locali per l'occupazione e l'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)*
Art. 9 - *(Distretti del commercio)*
Art. 10 - *(Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)*
Art. 11 - *(Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)*
Art. 12 - *(Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)*
Art. 13 - *(Centri commerciali naturali)*
Art. 14 - *(Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)*

Capo II
Digitalizzazione

Art. 15 - *(Crescita e diffusione della cultura digitale)*
Art. 16 - *(Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/2015)*
Art. 17 - *(Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015)*
Art. 18 - *(Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)*
Art. 19 - *(Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive)*
Art. 20 - *(Misure a sostegno delle KIBS)*
Art. 21 - *(Progetti di open technology per le imprese)*

Capo III
Promozione di start up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding

Art. 22 - *(Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali)*
Art. 23 - *(Sostegno per crowdfunding)*

Capo IV
Snellimento, semplificazione, incentivi automatici

Art. 24 - *(Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)*

Capo V
Nuovi canali di comunicazione

Art. 25 - *(Nuovi canali di comunicazione)*

TITOLO III
MISURE PER LA CRESCITA DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I
Turismo e impresa

Art. 26 - *(Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)*
Art. 27 - *(Investimenti per la ristrutturazione ed il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)*
Art. 28 - *(Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)*
Art. 29 - *(Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)*
Art. 30 - *(Ammodernamento unità abitative ammobiliate a uso turistico)*
Art. 31 - *(Albergo diffuso)*
Art. 32 - *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)*
Art. 33 - *(Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)*
Art. 34 - *(Voucher TUReSTA in FVG)*
Art. 35 - *(Consorzio unico per la montagna)*

Capo II
Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza

Art. 36 - *(Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)*

Capo III
Capitalizzazione e rafforzamento

Art. 37 - *(Sostegno alla capitalizzazione delle PMI)*

Capo IV
Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito

Art. 38 - *(Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)*
Art. 39 - *(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)*
Art. 40 - *(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)*
Art. 41 - *(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012)*
Art. 42 - *(Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)*
Art. 43 - *(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favo-re delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)*
Art. 44 - *(Inserimento dell'articolo 6ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolida-mento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio ter-mine)*
Art. 45 - *(Inserimento degli articoli 6 quater e 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)*
Art. 46 - *(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)*
Art. 47 - *(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)*
Art. 48 - *(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)*
Art. 49 - *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili)*
Art. 50 - *(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)*
Art. 51 - *(Disposizioni per all'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)*

Capo V
Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria

Art. 52 - *(Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)*

Capo VI
Ottimizzazione e coordinamento delle risorse

Art. 53 - *(Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)*

Capo VII
Rafforzamento dell'internazionalizzazione

Art. 54 - *(Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)*
Art. 55 - *(Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)*

Capo VIII
Attrazione di investimenti

Art. 56 - *(Sostegno all'attrazione di investimenti)*

Capo IX
Acciaio, automotive, cantieristica e nautica

Art. 57 - *(Acciaio, automotive, cantieristica e nautica)*

Capo X
Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale

Art. 58 - *(Riordino dei consorzi)*
Art. 59 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)*
Art. 60 - *(Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)*
Art. 61 - *(Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015, concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)*
Art. 62 - *(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)*
Art. 63 - *(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il consiglio d'amministrazione dei consorzi)*
Art. 64 - *(Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi)*
Art. 65 - *(Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)*
Art. 66 - *(Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)*
Art. 67 - *(Abrogazione dell'articolo 84 della legge regionale 3/2015 concernente contributi alle PMI)*
Art. 68 - *(Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)*
Art. 69 - *(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)*
Art. 70 - *(Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)*
Art. 71 - *(Modifiche all'articolo 4 ter della legge n. 9/2009)*
Art. 72 - *(Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)*

TITOLO IV
MISURE PER LA SOSTENIBILITA' DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I
Economia sostenibile

Art. 73 - *(Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile)*
Art. 74 - *(Impresa diffusa)*

Capo II
Economia circolare

Art. 75 - *(Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)*
Art. 76 - *(Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)*

Capo III
Riuso e recupero

Art. 77 - *(Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)*
Art. 78 - *(Complessi produttivi degradati)*
Art. 79 - *(Riqualificazione produttiva sostenibile)*
Art. 80 - *(Interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile)*
Art. 81 - *(Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)*

Capo IV
Responsabilità sociale d'impresa

Art. 82 - *(Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)*

Capo V
Welfare territoriale e aziendale

Art. 83 - *(Welfare territoriale e aziendale)*

Capo VI
Nuovi modelli organizzativi

Art. 84 - *(Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)*

TITOLO V
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4/2005 e 3/2015

Capo I
Modifiche alle leggi regionali 4/2005 e 3/2015

Art. 85 - *(Modifiche alla legge regionale 4/2005)*
Art. 86 - *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster)*
Art. 87 - *(Modifiche alla legge regionale 3/2015)*

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I
Disposizioni finali e transitorie

Art. 88 - *(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*
Art. 89 - *(Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)*
Art. 90 - *(Norme finanziarie)*
Art. 91 - *(Entrata in vigore)*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato.

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, comma primo, punti 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in armonia con i principi generali in materia di attività economiche.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, tramite il sostegno a un nuovo commercio, alla ricerca e all'innovazione, alla digitalizzazione del sistema produttivo, alle start up e spin off e alle imprese giovanili;

b) l'accrescimento dell'attrazione e della competitività dell'intero sistema produttivo regionale, dei sistemi locali che lo compongono e delle filiere dei settori leader.

c) la crescita dell'economia regionale tramite la riqualificazione dell'offerta turistica, il sostegno alle imprese per la ripartenza, la capitalizzazione delle PMI;

d) l'introduzione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria;

e) il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale, e l'attrazione di risorse strategiche;

f) la previsione di nuovi canali di comunicazione, e lo snellimento e semplificazione delle procedure;

g) il completamento della riforma dell'accesso al credito;

h) il riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale:

a) avvia un percorso di sostegno a tutte le iniziative d'impresa secondo i principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile supportando l'intero sistema produttivo regionale, le filiere e i sistemi locali che lo compongono al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico del Friuli Venezia Giulia concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

b) favorisce la collaborazione e le sinergie tra imprese e tra imprese e infrastrutture di ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di accelerare il trasferimento tecnologico e la transizione digitale nel sistema manifatturiero, favorire l'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e di talenti;

c) valorizza l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

d) promuove la trasformazione digitale delle aziende;

e) promuove lo sviluppo della silver economy.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;

c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;

d) Knowledged Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca;

e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;

f) microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 40.000 euro, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

g) investimento in equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

h) investimento in quasi-equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio;

j) crowdfunding: il processo con cui più soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di "equity-based crowdfunding", nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;

k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;

l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa manifatturiera implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in una offerta unitaria;

m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare;

n) sostenibilità: sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri;

o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime, o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;

p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso Big data e gli adattamenti real-time;

q) società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro;

r) silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale derivanti dalla spesa pubblica e di consumo legata all'invecchiamento della popolazione;

s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandole con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilità, adeguare le caratteristiche a standard più evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo;

t) open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato;

u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi;

v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza ed associate ad un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, nonché a cicli di innovazione rapidi, quali micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale;

w) tecnologie emergenti: le tecnologie identificate, ai sensi della definizione utilizzata dal Programma di supporto tecnologie emergenti, di cui alla delibera CIPE 61/2018, lettera c), in:

1) blockchain: tecnologia, o protocollo informatico, che usa un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili;

2) intelligenza artificiale: abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti ed attività tipici della mente o delle abilità umane. In ambito informatico, si sviluppa attraverso sistemi di software che, analizzando il contesto, assumono decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi;

3) internet delle cose: tecnologia innovativa e pervasiva che rappresenta il passo evolutivo, in combinazione con il cloud computing ed il big data, verso la realizzazione di una società digitalizzata e iperconnessa, permettendo alle persone e alle cose di essere contemporaneamente interconnesse;

x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da più imprese, orientate all'Industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.

Capo II
Normativa europea e norme di attuazione

Art. 4
(Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014- 2020 e per il periodo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.

2. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 5
(Programmazione europea)

1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.

2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 11, al Capo III del Titolo II, al Capo VIII del Titolo III, ai Capi I, III e IV del Titolo IV, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

TITOLO II
MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I
Disposizioni in materia di commercio

Art.6
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si adottano le seguenti definizioni:

a) centri storici: zone definite centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;

b) aree di centro città: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;

c) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente titolo, comprendenti sia i centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici, che le aree di centro città, come individuate dai Comuni;

d) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);

e) attività commerciali: attività economiche rientranti nelle classificazioni ATECO individuate, in attuazione delle misure previste dal presente titolo, con decreto del Direttore centrale attività produttive;

f) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;

g) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;

h) omnicanalità: un modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore.

Art. 7
(Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)

1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali nei centri storici e nelle aree di centro-città a rischio di indebolimento socio-economico, caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attività economiche esercitate negli stessi, l'Amministrazione

regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini mediante misure di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali nonché misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.

Art. 8

(Riduzione dei tributi locali per l'occupazione e l'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)

1. Nelle more dell'adozione delle norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale nei centri cittadini mediante la riduzione dei canoni di affitto, l'Amministrazione regionale interviene, in via sperimentale per gli anni 2020, 2021, 2022, con misure compensative pari al 50 per cento del minor gettito d'imposta, a favore dei Comuni che, nel rispetto della vigente normativa fiscale, applicano riduzioni di aliquota dell'Imposta Municipale Unica (IMU), rispetto a quella ordinariamente prevista per gli spazi commerciali, agli immobili di categoria C/1 (negozi) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi e che cominciano a essere utilizzati dal possessore o da un locatario per l'esercizio di attività commerciali nel corso dell'anno 2020. In caso di affitto il canone annuo pattuito deve risultare inferiore all'importo corrispondente a un rendimento lordo del 7 per cento in ragione d'anno, calcolato sul valore imponibile dell'immobile utilizzato come determinato ai fini della medesima IMU ed eventualmente rettificato, in sede di accordo di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire, in via sperimentale per gli anni 2020, 2021 e 2022, con le misure compensative di cui al comma 1, anche in caso di applicazione di aliquote ridotte a favore dei possessori di spazi commerciali che, in relazione al canone stabilito nel contratto originariamente sottoscritto, concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività commerciale, riduzioni in misura non inferiore al 5 per cento rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente

3. Per le medesime finalità e con analoghe modalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale interviene, in via sperimentale per gli anni 2020, 2021 e 2022 con misure compensative pari al 50 per cento del minor gettito a favore dei Comuni della regione che, nel rispetto della vigente normativa fiscale, applicano in misura ridotta i tributi locali previsti a carico delle attività commerciali che, nel corso dell'anno stesso, cominciano a utilizzare gli spazi commerciali ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti per un periodo di almeno ventiquattro mesi nell'ultimo triennio o comunque inutilizzati per l'esercizio di attività economiche da almeno ventiquattro mesi.

4. Per l'attuazione degli interventi di ristoro del minore gettito fiscale derivante dall'applicazione dei tributi locali in misura ridotta sugli immobili e sulle attività d'impresa agevolate, attraverso riduzioni di aliquota previste dai commi 1, 2 e 3, la Regione stipula, con gli Enti locali interessati, accordi annuali per la definizione delle modalità di determinazione del valore dell'imposizione fiscale di riferimento per il calcolo del minor gettito dei tributi locali oggetto dell'intervento compensativo regionale finalizzato ad assicurare il necessario mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione approvato per ciascun esercizio.

Art. 9
(Distretti del commercio)

1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale.

2. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie le seguenti categorie di soggetti:

a) Comuni singoli competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10 mila abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 10 mila abitanti, qualora il distretto interessi il territorio di più Comuni associati, tra di essi è individuato il Comune capofila;

b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;

c) altri Enti pubblici, in particolare Camere di Commercio, Università, Enti di ricerca, o privati, quali associazioni, banche, fondazioni, nonché le imprese operanti all'interno dei centri urbani appartenenti all'Accordo di Partenariato.

3. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni competenti per territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione dei centri cittadini a rischio di indebolimento che costituiscono nel loro insieme il Progetto di distretto degli interventi proposti dal Comune o dai Comuni associati per l'accesso agli incentivi specificamente previsti a favore dei distretti del commercio.

4. Le attività di costituzione del partenariato, la consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni al distretto, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'Accordo di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite in forma coordinata e unitaria da un "Manager di distretto", incaricata dal Comune di riferimento o dal capofila, che rappresenta il partenariato nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori diversi dai componenti il partenariato.

5. L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei Progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio) appositamente istituito e destinato al finanziamento delle azioni proposte dai Comuni per l'attuazione degli interventi integrati.

Art. 10
(Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)

1. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l'assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialità di sviluppo dell'area interessata, provvedono

all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:

a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;

b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.

2. Ciascun Comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.

3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, già attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonché la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.

Art. 11
(Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)

1. La Regione incentiva nell'ambito dei distretti del commercio i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. I contributi di cui al comma 1 a favore dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture, riguardanti in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile descritte nel Progetto di distretto e definite con le modalità previste nell'Accordo di partenariato, sono concessi ai sensi della legge regionale 14/2002 in base al quadro economico e al cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e con i criteri e le modalità previste da apposito bando sono concessi a favore delle imprese coinvolte nel Partenariato del distretto, contributi in regime "de minimis" per l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information and Technology (IT), fra cui, a mero titolo esemplificativo, quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, in un'ottica di sostenibilità ambientale, nonché per la formazione degli operatori su tali tecnologie.

4. Gli interventi contributivi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 9, comma 5. La gestione dei procedimenti contributivi di cui al comma 3 può essere delegata al Comune capofila del distretto o ad altro Comune da esso individuato.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 12
(Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)

1. La Regione sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali tramite le seguenti misure:

a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande);

b) sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, di cui all'articolo 89 della legge regionale 29/2005;

c) incentivi per la valorizzazione e la riqualificazione dell'offerta commerciale di microimprese, piccole e medie imprese commerciali, di cui al comma 2;

d) incentivi per la rigenerazione dei centri cittadini, concessi a valere sul Fondo commercio, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, a favore degli investimenti delle imprese per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività di microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, l'Amministrazione regionale sostiene il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati e l'ammodernamento organizzativo e strumentale che concorrono alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'offerta commerciale di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2 sono concessi contributi in regime "de minimis" con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005, per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, riguardanti in particolare:

a) l'acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi volti al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end);

b) lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);

c) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);

d) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;

e) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing;

f) l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale.

Art. 13
(Centri commerciali naturali)

1. I centri commerciali naturali, già costituiti ai sensi dell'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005, che fanno parte del partenariato stabile dei distretti del commercio, accedono agli incentivi regionali nell'ambito di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9.

2. Al comma 3 dell'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005 le parole <<, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio>> sono soppresse.

Art. 14
(Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)

1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

c) occupare un massimo di tre addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

a) consegna a domicilio;

b) supporto ai servizi postali;

c) vendita di giornali e riviste;

d) vendita di prodotti locali o di provenienza regionale;

e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;

g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;

h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

Capo II
Digitalizzazione

Art. 15
(Crescita e diffusione della cultura digitale)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'Industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono valorizzate le attività che il Distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche ed i parchi scientifici e tecnologici regionali.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:

a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;

b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;

c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start up innovative;

d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information and Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;

f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;

g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;

h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;

i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.

4. Al contributo di cui al comma 3 concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.

5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16
(Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Al fine di promuovere l'introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole <<anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative,>>;

b) il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20, è sostituito dal seguente:

<<3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;>>;

c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:

<<d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale.>>;

d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

<<b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:

1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;

2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;

3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.>>.

Art. 17
(Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015)

1. La Regione valorizza le strategie di servitizzazione delle PMI operanti sul territorio regionale, volte a estendere e differenziare l'offerta di prodotto, sviluppare la flessibilità operativa ed erogare servizi avanzati, per il conseguimento di vantaggi competitivi durevoli e la riduzione dei costi fissi strutturali. La Regione sostiene le politiche imprenditoriali che favoriscono lo sfruttamento del prodotto attraverso la stipulazione di appositi contratti, l'utilizzo di sistemi di sensoristica avanzata e manutenzione intelligente, la formazione delle risorse umane per l'introduzione di nuovi servizi o per la gestione di quelli esistenti, nonché per la soluzione e la gestione dei rischi finanziari connessi alla servitizzazione.

2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3/2015, come inserita dall'articolo 16, è aggiunta la seguente:

<<d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.>>.

Art. 18
(Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)

1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro

& SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici e i cluster regionali, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster.

2. Al fine di sostenere la trasformazione digitale delle imprese regionali verso l'applicazione di modelli di business avanzati, l'Amministrazione regionale valorizza i progetti che prevedono:

a) l'applicazione di strategie di servitizzazione;

b) la realizzazione in modalità open innovation;

c) la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 e della silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti;

d) la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive;

e) l'attività di sperimentazione, ricerca applicata e sviluppo, nonché trasferimento tecnologico, orientati all'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nonché di quelle emergenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e produttiva e di favorire l'offerta di beni e servizi di nuova generazione.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 19
(Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico di Udine per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa.

3. Il progetto deve prevedere:

a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese;

b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite Università o Istituti tecnici superiori.

4. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.

Art. 20
(Misure a sostegno delle KIBS)

1. La Regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo, e in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero.

2. Per la finalità di cui al comma 1, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell'articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 11/2009, e a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, anche sperimentando metodologie innovative, un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti:

a) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;

b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;

c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalità di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economico-finanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa.

Art. 21
(Progetti di open technology per le imprese)

1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'Industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.

2. I progetti devono prevedere:

a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti;

b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le opportune reti e sinergie anche con progettualità in corso, nonché il coinvolgimento del sistema della formazione tramite Università o Istituti tecnici superiori;

c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso almeno dieci ulteriori aziende per ciascuna azienda partecipante;

d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 26/2005, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, e successivamente, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", o nel rispetto dell'art 27 (aiuti ai poli di innovazione) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER), nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET entro il 30 giugno di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

Capo III
Promozione di start up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding

Art. 22
(Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali)

1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:

a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;

b) di imprese e enti pubblici e privati, a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di coworking attrezzati e gestiti professionalmente, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;

c) di start-up innovative, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalità attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 30 quater della legge regionale 11/2009, e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100 mila euro e può essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto è versato.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati:

a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

b) l'articolo 24 della legge regionale 3/2015.

Art. 23
(Sostegno per crowdfunding)

1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002;

b) incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005;

c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015;

d) incentivi alle start up innovative di cui all'articolo 23 della legge regionale 3/2015;

e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all'articolo di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2012;

f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11/2011.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo IV
Snellimento, semplificazione, incentivi automatici

Art. 24
(Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)

1. I regolamenti e bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.

2. Al fine di ridurre oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive

e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:

a) articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 62 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) articolo 2, comma 54 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

c) articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria ed in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata dalle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dalle autocertificazioni.

Capo V
Nuovi canali di comunicazione

Art. 25
(Nuovi canali di comunicazione)

1. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che opera in stretto raccordo con le direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro e con gli altri Uffici regionali competenti, potenzia le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso:

a) l'istituzione di un numero verde rivolto alle imprese;

b) forme di comunicazione personalizzate in base alle specifiche esigenze delle singole imprese, rilevate anche tramite l'utilizzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;

c) la periodica messa a disposizione di un programma delle aperture di bandi previste per l'annualità in corso;

d) l'accompagnamento alla presentazione di progetti e domande, in collaborazione con le associazioni di categoria, con la costituzione di un gruppo di professionisti ed esperti specificamente formati;

e) la messa a disposizione delle imprese di un account di posta dedicato a ricevere le informazioni di interesse;

f) la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi del sistema regionale produttivo e del lavoro, un Ecosistema digitale;

g) la realizzazione di specifici pacchetti informativi dedicati in particolare alla diffusione delle pratiche legate all'economia circolare, all'economia sostenibile e alle novità introdotte dalla presente legge;

h) la realizzazione di iniziative per valorizzare e favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, promuovendo le eccellenze territoriali in particolare quelle giovanili.

2. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sviluppa, anche mediante l'utilizzo di tecnologie legate ai big data e all'intelligenza artificiale, uno strumento per la stima dell'impatto dei progetti beneficiari di agevolazioni regionali, in particolare sui seguenti fattori:

a) fatturato;

b) gettito fiscale;

c) occupazione diretta e stabile;

d) occupazione indotta;

e) introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, organizzative o commerciali.

TITOLO III
MISURE PER LA CRESCITA DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I
Turismo e impresa

Art. 26
(Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)

1. Dopo l'articolo 6 quater della legge regionale 2/2012 come inserito dall'articolo 45, è inserito il seguente:

<<Art. 6 quinquies
(Fondo credito turismo)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2 iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.

2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.>>.

Art. 27
(Investimenti per la ristrutturazione ed il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprietà.

2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 52, comma 4

Art. 28
(Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 21/2016, anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 31, proprietari.

2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.

3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.

Art. 29
(Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:

a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;

b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 73, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.

3. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.

Art. 30
(Ammodernamento unità abitative ammobiliate a uso turistico)

1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, comma 2 viene adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalità di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.

Art. 31
(Albergo diffuso)

1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori, e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata.

2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia PromoTurismoFVG attua le

opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), in collaborazione con le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli Enti locali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.

4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.

6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 per consentire il finanziamento di interventi di sviluppo integrato locale di parte corrente e in conto capitale a favore delle amministrazioni comunali e di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi.

7. L'Amministrazione regionale può finanziare progettualità che prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di nuovi alberghi diffusi anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter.1. sono inseriti i seguenti:

<<2 ter.2. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del Cluster turismo. Il Cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti

di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.

2 ter.3. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita delibera di Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.>>.

b) al comma 2 sexies dopo le parole <<iniziative per lo sviluppo dei cluster>> sono inserite le seguenti: <<, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.2.>>.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, il comma 2 bis.1. dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 è abrogato.

3. All'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 le parole <<, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis.1. dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015>> sono soppresse;

b) al comma 36 le parole: <<2 bis.1.,>> sono soppresse.

Art. 33
(Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.

2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.

3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 52, comma 4.

4. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari minimi dei progetti di investimento nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.

Art. 34
(Voucher TUReSTA in FVG)

1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai soli territori dei comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto soggiorno di almeno 3 notti, spendibile presso strutture ricettive ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa.

2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 € ad un massimo di 320 €, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in comuni del Friuli Venezia Giulia.

3. Con regolamento, sono stabiliti requisiti e modalità di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive aventi sede legale o unità operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.

Art. 35
(Consorzio unico per la montagna)

1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unico per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, L'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) prevedere una premialità con riferimento agli incentivi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 a favore di progetti complessivi presentati da un unico soggetto che aggrega e rappresenta operatori economici di area montana complessiva;

b) riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e dall'articolo 6, commi da 79 a 80 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 per consentire annualmente il finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega e rappresenta operatori economici di area montana complessiva.

2. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proposte da candidare a finanziamenti nazionali ed europei, valorizza e promuove le progettualità con finalità turistica riferite al complessivo territorio montano.

Capo II
Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza

Art. 36
(Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)

1. Al fine di sostenere le imprese e l'occupazione, l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI, per le spese legate alle seguenti iniziative di investimento, comprese le spese per consulenze e servizi strettamente pertinenti di affiancamento e avviamento:

a) riconversioni produttive relative agli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

b) riconversioni o adeguamenti dei processi produttivi legati a cambiamenti del mercato di riferimento;

c) interventi di revamping digitale di attrezzature e macchinari già presenti in azienda al fine di rendere possibile la gestione o il controllo da remoto e che prevedono il comprovato utilizzo dei relativi dati, ai fini del miglioramento dei processi produttivi.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento alla disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui al comma 1.

Capo III
Capitalizzazione e rafforzamento

Art. 37
(Sostegno alla capitalizzazione delle PMI)

1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale tramite una maggiore capitalizzazione delle PMI, l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI che patrimonializzano l'impresa tramite un aumento di capitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione.

3. La fruizione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 non è cumulabile.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Capo IV
Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito

Art. 38
(Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)

1. Il presente capo riforma gli strumenti regionali di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese al fine di fornire all'economia regionale un sistema organico di misure di sostegno moderne, flessibili ed adeguate alle sfide che il mercato del credito propone, semplificando la struttura dei fondi di rotazione e valorizzandone il ruolo di strumento di politica economica regionale. La riforma individua inoltre nuovi strumenti, estendendo l'operatività al leasing, promuovendo il microcredito ed il credito di importo ridotto, introducendo la possibilità di rafforzare gli interventi di finanziamento agevolato con contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari, nonché pianificando l'impiego di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.

Art.39
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2
(Strumenti di intervento)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato FRIE;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel

territorio regionale;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;

e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;

f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;

g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.>>.

Art. 40
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3
(Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato) e possono essere alimentati da:

a) conferimenti della Regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;

e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;

f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.

Art. 41
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012)

1. L'articolo 5 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5
(Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.

2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.>>.

Art. 42
(Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis
(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.

2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.>>.

Art. 43
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)

1. L'articolo 6 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6
(Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile.

2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.

Art. 44
(Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 6 ter
(Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi di finanziamenti a condizioni agevolate:

a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul

corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), nonché per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>.

Art. 45
(Inserimento degli articoli 6 quater e 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 44, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 quater
(Microcredito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.

2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

Art. 6 quinquies
(Prestiti partecipativi)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:

a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;

b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.>>

Art. 46
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7
(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario) risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.>>.

Art. 47
(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis
(Contribuzione integrativa)

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) per le di iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:

1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

2) per le iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto ed integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.

2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.>>.

Art. 48
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. L'articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8
(Disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al

Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.

3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 49
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili)

1. All'articolo 9 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Spese ammissibili e subentro)>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.>>.

Art. 50
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020>> sono sostituite dalle parole <<l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE>>;

b) al comma 9 le parole <<al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno>> sono sostituite dalle parole <<al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia>>;

c) al comma 9 ter le parole <<a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle parole <<a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3>>.

Art. 51
(Disposizioni per all'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)

1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 40, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e a partire dal 1° gennaio 2022 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012.

2. Entro il termine di cui al comma 1, al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:

a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla L. 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);

b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla L. 18 dicembre 1955, n. 908);

c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);

d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), di seguito denominate "Sezioni anticrisi";

f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei

rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.

4. Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3, al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in corso.

5. Sulla base di schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, salvo quanto previsto in riferimento al comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 2/2012, 48, 49 e 50, hanno efficacia differita a partire dal 1° gennaio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:

a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo", possono essere destinate anche per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma di leasing finanziario;

b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;

2) alle iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto ed integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l'anno 2021 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.

8. All'articolo 28 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia),>> sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

c) i commi 4, 5 e 8 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole <<emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali>> sono soppresse;

e) al comma 9 le parole <<, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali>> sono soppresse;

f) il comma 10 è abrogato;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo in applicazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).>>.

Capo V
Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria

Art. 52
(Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)

1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo.

2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici per affidare incarichi diretti di creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione promosse dall'Unione europea.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni del Consiglio regionale una relazione nella quale sono indicate le possibili soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a quanto previsto dal comma 2.

4. Al fine di consentire a Friulia Spa nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 27, 33 e 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, nel limite massimo di 200.000 euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal

bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

Capo VI
Ottimizzazione e coordinamento delle risorse

Art. 53
(Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive:

a) monitora le opportunità di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari, anche rivolti direttamente alle imprese o attuati tramite accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione e altre forme di sostegno congiunto a progettualità rivolte allo sviluppo economico dei territori;

b) coordina l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari nell'attuazione delle misure di competenza;

c) individua specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster regionali o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di informazione e di accompagnamento alle imprese.

Capo VII
Rafforzamento dell'internazionalizzazione

Art. 54
(Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in collaborazione con società ed enti partecipati nonché tramite i cluster riconosciuti con l'articolo 15 della legge regionale 3/2015, attua accordi di collaborazione e partenariato di carattere economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica con altre Regioni e con istituzioni internazionali anche avvalendosi di fondi messi a disposizione dell'Unione Europea attraverso programmi a gestione diretta e indiretta.

3. La Regione avvalendosi dello Sportello Unico per l'Internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2 nonché quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee.

4. Con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 55
(Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)

1. La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), è sostituita dalla seguente: <<Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese>>.

2. L'articolo 24 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24
(Contributi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".

2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto de minimis, sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.

3. L'articolo 25 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25
(Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) partecipazione a fiere ed esposizioni;

b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

c) partecipazione a incontri business to business;

d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;

e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;

f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;

h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.>>.

4. L'articolo 26 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

<<Art. 26
(Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.>>

5. Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

<<Art. 26 bis
(Internazionalizzazione digitale)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché ad incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer

b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;

c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;

d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;

e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;

f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale ed interattivo;

g) organizzazione di eventi web-based.>>.

Capo VIII
Attrazione di investimenti

Art. 56
(Sostegno all'attrazione di investimenti)

1. Al fine di attrarre, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 59, e dal Capo III del Titolo IV della presente legge, con le modalità ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalità di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.

3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:

a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio. I contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario.

b) investimento minimo di sette milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;

c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi 3 anni;

d) vincolo di destinazione almeno settennale.

4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.

Capo IX
Acciaio, automotive, cantieristica e nautica

Art. 57
(Acciaio, automotive, cantieristica e nautica)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione degli interventi finanziari di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall'articolo 2, lettera c) della legge medesima, al fine di incentivare lo sviluppo, il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive come definite dall'articolo 2, lettera k) della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa), limitatamente ai settori dell'acciaio, dell'automotive, della cantieristica e della nautica, tramite il sostegno a progetti unitari di filiera.

2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 52, comma 4.

Capo X
Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale

Art. 58
(Riordino dei consorzi)

1. Al fine di creare le condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese e per l'insediamento di nuove attività produttive ad alto potenziale di sviluppo, la Regione valorizza lo strumento degli incentivi agli insediamenti nonché le attività dei Consorzi di sviluppo economico locale quale modello organizzativo di eccellenza per la gestione del territorio di competenza, agevolando l'introduzione di funzionali sistemi di gestione e di governo degli agglomerati industriali.

Art.59
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<nuovi insediamenti produttivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico,>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi altresì nelle aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali localizzate nei comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articolo

21 e 40 delle legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i comuni hanno stipulato l'intesa prevista dal comma 1 bis dell'articolo 62.>>.

Art. 60
(Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)

1. All'articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I consorzi esercitano la loro attività sulla base di specifiche intese da stipularsi tra Comune e Consorzio di sviluppo economico locale e limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.>>;

c) al comma 2 il periodo <<I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.>> è soppresso;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi.

b bis) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;

b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;

c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;

d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, ogniqualvolta lo ritenga opportuno.>>;

e) al comma 8 dopo le parole <<zone industriali>> sono inserite le seguenti: <<, e di proprietà degli stessi,>>.

Art. 61
(Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015, concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. Dopo l'articolo 63 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 63 bis
(Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.>>.

Art. 62
(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)

1. All'articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;>>;

b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:

<<b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;

b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;

b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;

b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;>>;

c) al comma 2 prima delle parole <<Nell'esercizio delle funzioni>> sono inseriti i seguenti periodi: <<I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi.>>;

d) alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola <<immobili>> sono inserite le seguenti: <<e delle infrastrutture>>;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<<5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5;

5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal Consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso Consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinate ai sensi del comma 5.>>

f) al comma 6 dopo le parole <<articolo 51>> sono inserite le seguenti: <<e 51 ter e regolamenti correlati>> e dopo le parole <<la stipula di convenzioni>> sono inserite le seguenti: <<o la delegazione amministrativa intersoggettiva>>;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.>>;

h) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.>>.

Art. 63
(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il consiglio d'amministrazione dei consorzi)

1. All'articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo la parola <<omnicomprensivo>> sono aggiunte le seguenti: <<, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,>>;

b) al comma 11 dopo la parola <<omnicomprensivo>> sono aggiunte le seguenti: <<, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,>>.

Art. 64
(Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi)

1. L'articolo 79 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 79
(Bilancio)

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile, in quanto compatibili.

2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.

3. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.>>.

Art. 65
(Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)

1. L'articolo 80 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 80
(Piano industriale)

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:

a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;

b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano viene data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.

2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.

3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento, si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.

4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi, può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3, al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 241/1990, della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.>>.

2. I procedimenti di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1.

Art. 66
(Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)

1. L'articolo 82 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 82
(Vigilanza)

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.

2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.>>.

Art. 67
(Abrogazione dell'articolo 84 della legge regionale 3/2015 concernente contributi alle PMI)

1. L'articolo 84 della legge regionale 3/2015 è abrogato.

Art. 68
(Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. All'articolo 85 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: <<paesaggistica>> sono aggiunte le seguenti: <<, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari>> e le parole <<e all'EZIT>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<o dell'EZIT>> e <<e dell'EZIT>> sono soppresse e dopo la parola <<rilevante.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.>>;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali ad essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.

2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.>>;

d) ai commi 4 e 5 le parole <<e l'EZIT>> sono soppresse.

Art. 69
(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. All'articolo 86 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e all'EZIT>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.>>;

c) alla lettera b) del comma 2 le parole <<e l'EZIT>> sono soppresse;

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.>>;

e) al comma 3 le parole <<e l'EZIT>> sono soppresse;

f) al comma 9 le parole <<e di parametri di proporzionalità>>, sono soppresse.

Art. 70
(Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. All'articolo 87 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<comma 3>> sono aggiunte le seguenti: <<e 63 bis>>;

b) al comma 4 dopo la parola <<riordino>> sono aggiunte le seguenti: <<e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 63 bis, comma 2>>;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al DPReg 0174/Pres.>>.

Art. 71
(Modifiche all'articolo 4 ter della legge n. 9/2009)

1. All'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1. bis Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere anche i Consorzi di Sviluppo Economico Locale di cui alla legge regionale n. 3/2015 per le aree di propria competenza, a favore delle aziende insediate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 1.>>.

Art. 72
(Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)

1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dei Comuni appartenenti all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietà al Consorzio medesimo, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

2. Il trasferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 65. Per la stima dei beni trasferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.

3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21/2019, e il Consorzio possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 64, comma 6, della legge regionale 3/2015.

TITOLO IV
MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I
Economia sostenibile

Art. 73
(Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile)

1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:

a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:

1. innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali;

2. progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque ed al riciclo delle materie prime;

3. realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;

4. sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;

c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;

d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'Esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il Gruppo di lavoro interdirezionale sull'Economia Circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:

a) le lettere i) e n) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) i commi da 33 a 38 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

d) il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 17), modificativo della legge regionale 4/1999.

Art. 74
(Impresa diffusa)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e ad un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate valere sull'articolo 86 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 69, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al Capo IV bis del Titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres. del 18 aprile 2017 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), come modificato dall'articolo 69, è aggiornato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75
(Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)

1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale di tale comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse

filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:

a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento ed innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;

b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;

c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;

d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;

e) il conseguimento ed il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;

f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.

3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile, svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia nonché la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, che stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attività.

6. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.

Art. 76
(Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, ed intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile, un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arredo, di iniziative finalizzate a:

a) sviluppare forme di standardizzazione e semplificazione burocratica per le opere di riqualificazione, riconversione o ampliamento degli edifici ad uso industriale presenti nei Distretti, anche attraverso un coinvolgimento collaborativo con i consorzi industriali attivi nei territori limitrofi;

b) proporre e realizzare azioni di valorizzazione e marketing territoriale nei Distretti con l'obiettivo di promuovere le peculiarità degli stessi anche nel panorama nazionale e internazionale;

c) sviluppare ed incentivare forme di collaborazione tra le imprese al fine di attuare azioni di Welfare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 83 della presente legge;

d) valorizzare i poli formativi del settore mobile e arredo presenti nei Distretti, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione con le imprese;

e) incentivare e valorizzare i processi di sostenibilità, circolarità ed innovazione continua all'interno dei Distretti.

3. Al contributo di cui al comma 2, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.

4. Per accedere al contrbuto di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III
Riuso e recupero

Art. 77
(Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica.

2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:

a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;

b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;

c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;

e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

Art. 78
(Complessi produttivi degradati)

1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.

2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di

riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:

a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;

b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;

c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con la medesima deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri.

Art. 79
(Riqualificazione produttiva sostenibile)

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 78, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'articolo 78, comma 2.

2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'articolo 78, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi.

3. Per le finalità di cui alla presente legge entro le aree di cui all'articolo 78, comma 2:

a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'Amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015;

b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 59;

c) l'Amministrazione regionale può riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'articolo 81, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'articolo 78, comma 2.

Art. 80
(Interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile)

1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o a una parte rilevante dei seguenti parametri:

a) qualità architettonica;

b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;

c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;

d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;

e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;

f) qualità paesaggistica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 47, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", assegnati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;

b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;

c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;

d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norma tecniche per le costruzioni");

e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;

f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;

g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.

Art. 81
(Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)

1. Per le finalità di cui al presente titolo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.

2. Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.

3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

Capo IV
Responsabilità sociale d'impresa

Art. 82
(Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)

1. La Regione riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita dei modelli di responsabilità sociale d'impresa, anche tramite l'adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi, promuove le azioni volte ad attuare le tipologie di intervento che contribuiscono all'alfabetizzazione sulla sostenibilità per aziende, all'accompagnamento alle imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili e al mantenimento e sostegno allo sviluppo di una strategia sostenibile di lungo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

3. Al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa, la Regione sostiene progetti di innovazione organizzativa e nuovi modelli di business e la formazione delle imprese da attuarsi tramite soggetti in possesso di comprovata competenza pluriennale in materia di responsabilità sociale d'impresa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le imprese presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive corredata del progetto formativo, secondo i termini e le modalità individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, sentita la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Capo V
Welfare territoriale e aziendale

Art. 83
(Welfare territoriale e aziendale)

1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attività produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attività produttive entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, una proposta complessiva che individui le attività da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.

Capo VI
Nuovi modelli organizzativi

Art. 84
(Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)

1. In coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive.

2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile, che adottano un regolamento di collaborazione in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:

a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nel regolamento di collaborazione, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;

b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;

c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;

d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;

e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.

3. Al fine di agevolare l'adozione di forme di responsabilità sociale d'impresa anche in realtà di minori dimensioni definite dal regolamento di cui al comma 5, il regolamento di collaborazione è considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui al comma 2.

4. A favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione, la Giunta regionale, può riconoscere priorità sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale.

5. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 4, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di cui al comma 4.

TITOLO V

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4/2005 e 3/2015

Capo I
Modifiche alle leggi regionali 4/2005 e 3/2015

Art. 85
(Modifiche alla legge regionale 4/2005)

1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'articolo 42 della legge regionale 4/2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 1, le parole <<incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi per l'internazionalizzazione delle imprese>>;

b) dopo la lettera n quater) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale (questo DDL/2020);

n sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale (questo DDL/2020);

n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'articolo 73, comma 3, lettera b), della legge regionale (questo DDL/2020).>>.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, è abrogata la lettera n ter) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005.

Art. 86
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster)

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole <<L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile>>;

b) al comma 2 ter le parole <<L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il COMET S.c.a.r.l.>>;

c) al comma 2 ter.1. le parole <<L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l.>>.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, il comma 2 bis.1. dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 è abrogato.

Art. 87
(Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 22 bis
(Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 22 ter
(Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio è effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvale di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possiede un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;

2) organizzazione e dotazione di attrezzature;

3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;

4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.

3. Il riconoscimento ha durata limitata ad anni tre. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.

4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.>>.

2. All'articolo 23 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<dei potenziali imprenditori>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei nuovi imprenditori>>;

b) le lettere c) e d) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I
Disposizioni finali e transitorie

Art. 88
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono specificamente abrogati:

a) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.);

b) l'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

c) il comma 49 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002).

Art. 89
(Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)

1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla Giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. La Giunta regionale, nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo di cui al comma 1 può richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1.

3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attività di cui al presente articolo.

Art. 90
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Ristoro ai Comuni del minor gettito fiscale derivante dall'applicazione dei tributi locali in misura ridotta sugli immobili e sulle attività d'impresa agevolate attraverso detrazioni o riduzioni di aliquota" IV livello PdC. . … ex cap. 8446).

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata, relativamente alle spese in conto capitale la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Fondo Commercio spese conto capitale") e, relativamente alle spese di parte corrente la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 ((Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Fondo Commercio spese correnti")

3. Per le finalità di cui all'articolo 11 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 come finanziate dal comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente la spesa complessiva di 220.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2020 e di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 9024/S) e per le finalità della lettera a) relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 408.008,29 suddivisa in ragione di 208.008,29 euro per l'anno 2020, di 45.000 euro per l'anno 2021 e di 155.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 9025/S).

5. Per le finalità di cui all'articolo 13 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 come finanziate dal comma 2

6. Per le finalità di cui all'articolo 14, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali per il funzionamento dell'unità locale IV livello PdC.…. "ex cap. 8582)

7. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Finanziamento al DITEDI per lo sviluppo di iniziative di diffusione della cultura digitale, sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in ottica Industria 4.0" IV livello PdC.……ex cap. 8386).

8. Per le finalità di cui all'art 17, comma 1, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 16, comma 1 lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8055/S Supporto manageriale PMI).

9. Per le finalità di cui all'articolo 20, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) e dall'articolo 17 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 7035/S)

10. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1 lettera b) della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 7036/S)

11. Per le finalità di cui all'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di euro 20.000 per l'anno 2020 e di euro 30.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributo a Friuli Innovazione per interventi volti alla diffusione dell'Additive Manifacturing" IV livello PdC.……..)

12. Per le finalità di cui all'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo

capitolo con la denominazione "Contributo al COMET per la realizzazione di progetti di Open tecnology per le imprese" IV livello PdC……..).

13. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di euro 360.000 suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Start up giovanili e spin off imprenditoriali" IV livello PdC…… ex cap. 8396)

14. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1 lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi per la creazione di centri di coworking attrezzati e di laboratori di fabbricazione digitale fab lab" IV livello PdC. ex cap. 8397)

15. Per le finalità di cui all'articolo 22, commi 1 lettera c) e comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento al Fondo garanzia venture capital per START UP INNOVATIVE per la concessione delle contribuzioni integrative" IV livello PdC……..ex cap. 8399)

16. Per le finalità di cui all'articolo 25 si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)- Programma n. 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8135/S spese funzionamento Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa).

17. Per le finalità dell'articolo 6 quinquies, comma 2 della LR 2/2012 come introdotto dall'articolo 26, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di risorse per la concessione delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 6 quinquies, comma 2, della LR 2/2012 (Fondo credito turismo)" IV livello PdC……..).

18. Per le finalità di cui all'articolo 28 si provvede a valere sulla Missione n. 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione- Programma n. 08 (Statistica e sistemi informativi) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 342/S)

19. Per le finalità di cui all'articolo 29 comma 1 lettera a) è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2020, e di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 7802)

20. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020, e di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi per l'ammodernamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico" IV livello PdC…. ex cap. 8444)

21. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Ristoro agli enti locali in misura pari all'ammontare della riduzione o esenzione dal pagamento tributi locali") IV livello PdC… ex cap. 8445)

22. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi ai soggetti gestori alberghi diffusi tramite PromoTurismo FVG per la messa in rete dei servizi e promozione" IV livello PdC…… ex cap. 8442)

23. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Finanziamenti progettualità amministrazioni comunali/imprese PER ALBERGO DIFFUSO (NUOVE PROG.)" IV livello PdC)

24. Per le finalità di cui all'articolo 15 della LR 3/2015, come modificato dall'articolo 32, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di un nuovo capitolo con la denominazione "Spese per la costituzione e l'avvio delle attività del Cluster Turismo">> IV livello PdC).

25. Per le finalità di cui all'articolo 34 è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2020 e di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Voucher TUReSTA in FVG ristoro agli operatori turistici degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher") IV livello PdC…..).

26. Per le finalità di cui all'articolo 7 della LR 2/2012 come sostituito dall'articolo 46 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro suddivisa in ragione di 110.000 euro per l'anno 2021 e di 160.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione

"Assegnazioni ai Confidi per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 7 della LR 2/2012") IV livello PdC…)

27. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 1 della LR 2/2012 come inserito dall'articolo 47 comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di risorse per la concessione delle contribuzione integrative di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della LR 2/2012" IV livello PdC…..)

28. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis comma 2 della LR 2/2012 come inserito dall'articolo 47 comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro suddivisa in ragione di 160.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Assegnazioni ai Confidi di cui all'articolo 7 della LR 2/2012 per la concessione di contribuzioni integrative ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 2, della LR 2/2012") IV livello PdC….)

29. Per le finalità di cui all'articolo 51 comma 6 lettera c) è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento di risorse al FRIE per la concessione delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 51 comma 6 lettera c) del DDLR …") IV livello PdC….)

30. Per le finalità di cui all'articolo 51 comma 6 lettere d) ed e) è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento di risorse al Fondo per lo sviluppo per la concessione delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 51 comma 6 lettere d) ed e) del DDLR …") IV livello PdC….)

31. Per le finalità di cui all'articolo 51 comma 7 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento di risorse al FRIE per la concessione delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 51 comma 7 del DDLR … Fondo turismo") IV livello PdC

32. Per le finalità di cui all'articolo 51 comma 7 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Trasferimento di risorse al Fondo per lo sviluppo per la concessione delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 51 comma 7 del DDLR … Fondo turismo") IV livello PdC….)

33. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 4 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Partecipazione dell'Amministrazione regionale alla ricapitalizzazione di Friulia SPA per la creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria ") IV livello PdC.…)

34. Per le finalità di cui all'articolo 54 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 7671/S)

35. Per le finalità di cui all'articolo 24 della LR 2/1992 come sostituito dall'articolo 55 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE") IV livello PdC.…… ex cap. 9609)

36. Per le finalità di cui all'articolo 56 comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8054/S contratti di insediamento ATTRAZIONE INVESTIMENTI).

37. Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 1 e comma 1 bis della LR 3/2015 come modificato dall'articolo 59 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (capitolo 8054/S contratti di insediamento AMPLIAMENTO AREA MONTANA).

38. Per le finalità di cui all'articolo 85 comma 1 della LR 3/2015 come modificato dall'articolo 68 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (capitolo 8078/S)

39. Per le finalità di cui all'articolo 87 della LR 3/2015 come modificato dall'articolo 70 è autorizzata la spesa complessiva di 48.800 euro suddivisa in ragione di 28.800 euro per l'anno 2020 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 - (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. NI).

40. Per le finalità previste dall'articolo 73 comma 3 lettere a) e b) è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione

"Contributi per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile spesa conto capitale" IV livello PdC……). ex cap. 8432)

41. Per le finalità previste dall'articolo 73 comma 3 lettere c) e d) è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile spesa corrente" IV livello PdC……). ex cap. 8436)

42. Per le finalità previste dall'articolo 74 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8079/S Contributi ai Consorzi per infrastrutture locali -IMPRESA DIFFUSA PROGETTI PILOTA).

43. Per le finalità di cui all'articolo 75 comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2020 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi tramite il Cluster Legno, Arredo e sistema casa alle imprese dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo -" IV livello PdC……). ex cap. 8437)

44. Per le finalità di cui all'articolo 75 comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Rimborso spese al CLUSTER LEGNO ARREDO E SISTEMA CASA FVG" IV livello PdC…..). ex cap. 8438)

45. Per le finalità di cui all'articolo 76 comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributo al CLUSTER LEGNO ARREDO E SISTEMA CASA FVG per lo sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG) -" IV livello PdC).

46. Per le finalità previste dall'articolo 79 comma 3 lettera a) è autorizzata la spesa complessiva di 620.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2020 di 60.000 euro per l'anno 2021 e 160.000 euro per l'anno 2022a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitoli 8078/S-8079/S RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA SOSTENIBILE).

47. Per le finalità previste dall'articolo 79 comma 3 lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 di 80.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8054 RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA SOSTENIBILE).

48. Per le finalità previste dall'articolo 80 comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione Contributi alle imprese per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale in regime de minimis IV livello PdC.…). ex cap. 8441)

49. Per le finalità previste dall'articolo 82 comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 80.000 suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione Contributi alle imprese per progetti di innovazione organizzativa e di formazione per lo sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale IV livello PdC.…). ex cap. 8450)

50. Per le finalità di cui all'art 42, comma 1 lettere l) e da n quinquies) a n octies, della LR 4/2005 come modificato dall'articolo 85, è autorizzata la spesa complessiva di euro 80.000 suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività- Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 6931/S).

51. Per le finalità di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 3/2015, come inserito dall'articolo 87, è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascun degli anni dal 2020 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how "IV livello PdC.…..). ex cap. 8448)

52. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 24, 25, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 49 e 50 si provvede mediante prelevamento di euro 2.068.800 complessivi suddivisi in ragione di euro 568.800 per l'anno 2020 e di euro 750.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022. (capitolo 970088/S).

53. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 48 e 51 si provvede mediante prelevamento di euro 6.133.008,29 complessivi suddivisi in ragione di euro 2.633.008,29 per l'anno 2020, e di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022. (capitolo 970087/S).

Art. 91
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Note all'articolo 3

- il testo dell'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) è il seguente:

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

- il testo degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, è il seguente:

Articolo 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- il testo dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), è il seguente:

Art. 25

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

- omissis-

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

[a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;]
b) è costituita da non più di sessanta mesi;
c) è residente in Italia ai sensi dell'*articolo* 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

- omissis-

- il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

Art. 111

Microcredito

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

- il testo dell'all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, è il seguente:

- omissis-

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

- omissis-

- per il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 6

(Incentivi all'insediamento)

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del

personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 21
(Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 22
(Ricerca e sviluppo)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione con le strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 23

(Sostegno alle start - up innovative)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
c) creazione di un fondo di venture capital per l'acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;
d) misure di stimolo e supporto per iniziative di crowdfunding.
2. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), anche a favore delle imprese di nuova costituzione che nella fase di avvio introducono una o più significative innovazioni di prodotto, processo, marketing o organizzative.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 26

(Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;
b) sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle piccole e medie imprese mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'Information and Comunication Technology (ICT) attraverso investimenti per introdurre, nell'attività e nei processi produttivi delle imprese, soluzioni tecnologiche innovative per il commercio elettronico, il cloud computing, la manifattura digitale e la sicurezza informatica.

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 85

(Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi e all'EZIT trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi

ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o dell'EZIT, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi e dell'EZIT per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
4. I consorzi e l'EZIT garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.
5. I consorzi e l'EZIT commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.

- Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali) è il seguente:

Art. 86
(Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi e l'EZIT possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
c) gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.
3. I consorzi e l'EZIT possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive

o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b)
(ABROGATA)
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81 e di parametri di proporzionalità.

Note all'articolo 8
- il testo dell'articolo 51, comma 4, lettera b bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente:

Articolo 51
- omissis-
4. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
b.bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
- omissis-

Note all'articolo 11
- la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, reca la (Disciplina organica dei lavori pubblici)

Note all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), è il seguente:

Art. 100
(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta

elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 .
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).

- il testo dell'articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), è il seguente:

Art. 89

(Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)

1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolati dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.
3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.

Note all'articolo 13
Il testo dell'articolo 85 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 85 bis
centri commerciali naturali

1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria **[, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio]** e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.
4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.

Note all'articolo 14
- il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è il seguente:

Art. 41 bis
(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

Note all'articolo 16

- il testo dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Misure per il supporto manageriale delle PMI)

1. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, **al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative,** tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di temporary management;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.

- omissis-

- il testo del numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della 20 febbraio 2015, n. 3, (RilancimpresaFVG Riforma delle politiche industriali), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)

- omissis-

3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;

- il testo della lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 20 della 20 febbraio 2015, n. 3, (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come inserita dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)

- omissis-

d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;

- il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3/2015, come sostituita dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)

- omissis-

b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:

1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;

2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.

- omissis-

Note all'articolo 17

- il testo della lettera d ter) del comma 1, dell'articolo 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali, come aggiunta inserita dal presente articolo, è il seguente:

d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.

Nota all'articolo 20

- il testo dell'articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è il seguente:

Art. 30 quater

(Competenze dell'Agenzia)

- omissis-

5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.

Note all'articolo 21

- il testo dell'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è il seguente:

Art. 15

(Comitato tecnico di valutazione)

- omissis-

2. Il Comitato è composto da:

- omissis-

b) quindici esperti effettivi e quindici sostituti senza diritto di voto, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, in possesso dei titoli di studio attinenti alle aree di specializzazione intelligente e relative traiettorie tecnologiche, definite dall'Amministrazione regionale, con priorità per gli iscritti all'Albo degli esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico o nella lista degli esperti della Direzione generale ricerca e innovazione della Commissione UE.

Nota all'articolo 22

- il testo articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

-omissis-

24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 21/2007 , la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative

economiche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese). Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014 , l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.

- il testo dell'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) è il seguente:

Art. 30 quater

(Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:

a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;

b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;

c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;

d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;

e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;

f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;

g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;

h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;

i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;

j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;

k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;

l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.

2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale su proposta

dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all' articolo 4 della legge regionale 3/2015 come sostituito dall' articolo 15, comma 5, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all' articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.
5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.

- il testo dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)
- omissis-

24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 21/2007 , la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese). Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014 , l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.

-omissis-

- il testo dell'articolo 20, commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è il seguente:

Art. 20
(Interventi per l'imprenditoria)
-omissis-

3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.
3 bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente.
4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro.
4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.

- il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), è il seguente:

Art. 24
(Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire le nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse e altre imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, nonché a sostenere i progetti, inclusi i progetti di investimento, che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale promuove, altresì, la nascita di nuovi Fab-lab, anche sostenendo la realizzazione di investimenti, sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione, riconoscendo carattere prioritario a progetto già cantierabili in relazione alla effettiva disponibilità di attrezzature e software professionali, con ampio partenariato e che coinvolgono parchi scientifici e tecnologici, nonché distretti industriali al fine di sviluppare un approccio attivo alle tecniche di fabbricazione digitale.

Note all'articolo 23
- il testo dell'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, (Disciplina organica dell'artigianato), è il seguente:

Art. 42 bis
(Aiuti alle imprese di nuova costituzione)

1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A..
2. (ABROGATO)

- per il testo dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005, vedi nota all'articolo 12;
- il testo dell'articolo 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), è il seguente:

Art. 20

(Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:

a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;

b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:

1) l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;

2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;

3) il modello di business dell'impresa;

c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;

d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.

- per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), vedi nota all'articolo 5

- il testo dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità, è il seguente:

Art. 20

(Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;

c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;

e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;

f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;

g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'articolo 14, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a

sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.
3 bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente.
4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro.
4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.
4 ter.
(ABROGATO)
5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.
6. Per le finalità previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.
7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.
8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.
- il testo dell'articolo 2, comma 85 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)., è il seguente:
85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese.

Note all'articolo 24
- per il testo dell'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, (Disciplina organica dell'artigianato), vedi nota all'articolo 23
- il testo degli articoli 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 62 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è il seguente:

Art. 54
Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
b) acquisto di arredi e attrezzature.

Art. 55

(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 55 bis

(Contributi per l'ammodernamento tecnologico)

1. Per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.

Art. 56

(Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:
a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;
c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all' articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 57

(Diffusione e promozione del commercio elettronico)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
4.
(ABROGATO)

Art. 60 bis

(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

- il testo dell' articolo 2, comma 54 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è il seguente:

- omissis-

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività degli incubatori certificati regionali per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 221/2012 , anche tramite l'erogazione di servizi specialistici e consulenze;
b) promuovere approfondimenti tematici sui nuovi strumenti di sostegno attivabili a supporto delle start up innovative, nonché scambi di esperienze con l'obiettivo di avviare un confronto anche con altre Amministrazioni pubbliche sulle possibili forme di intervento a sostegno delle start up e sulle relative modalità di attuazione, nonché rafforzare la conoscenza e il collegamento con il sistema produttivo regionale attraverso forme di job-shadowing e periodi di affiancamento in imprese o incubatori.

- il testo dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis-

3. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi e di manifestazioni e iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002 , attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

- omissis-

- la legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca il (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

Note all'articolo 26
- il testo dell'articolo 6 quinquies della regionale 2/2012, come inserito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 quinquies
(Fondo credito turismo)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2 iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.>>.

Note all'articolo 28

- il testo dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è il seguente:

Art. 27

(Classificazione)

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato <<I>> facente parte integrante della presente legge.

- omissis-

- il testo dell'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è il seguente:

Art. 47 bis

(Locazioni turistiche)

1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell' articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.
3. I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale 1/1984 .
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.

Note all'articolo 31

- il testo dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, è il seguente:

Art. 84 bis

(Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)

1. Per le finalità di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:

a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa

afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 54 della legge regionale 2/2002 .
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;
b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 , e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto , all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

14. Il divieto generale di contribuzione previsto all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

- il testo dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), è il seguente:

Art. 85
(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)

1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione professionale degli operatori commerciali;
b) assistenza tecnica generale;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
h) gestione delle risorse umane;
i) sicurezza e tutela del consumatore;
j) tutela dell'ambiente;
k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.
5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.
6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a

favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.
7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8.
(ABROGATO)
8 bis.
(ABROGATO)
9.
(ABROGATO)
10.
(ABROGATO)

10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.

- il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è il seguente:

Art. 22

(Definizioni)

1.. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell' articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018 .
4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
7. Gli alberghi diffusi, strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più

edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.

-il TITOLO VII della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), reca "INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO"

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
[2 bis.1. Il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster

cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).]

2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter. 1. L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.2. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del Cluster turismo. Il Cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.

2 ter.3. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita delibera di Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura

2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005 , al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster , **con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.2**., volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) l'innovazione del prodotto e del processo;

b) l'internazionalizzazione delle imprese;

c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;

d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.

2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.

2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore

centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie destinate alla concessione di un contributo straordinario all'associazione Sci club 70 ASDR per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della pista di sci artificiale sita nel Comune di Duino Aurisina.
2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'associazione Sci club 70 ASDR alla PromoTurismoFVG corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
3. Con il provvedimento di concessione sono fissati le modalità e i termini per la rendicontazione del contributo nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.
5. Per le finalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), al fine dell'utilizzo delle ulteriori risorse a ciò destinate, i soggetti beneficiari possono presentare domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
6. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo la parola: << proprietà >> sono inserite le seguenti: << o comunque nella disponibilità >>.
7. La fruibilità turistica delle infrastrutture realizzate dagli enti pubblici con i contributi di cui all' articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistiche e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), può essere conseguita anche mediante la gestione delle infrastrutture stesse da parte di terzi, purché gli enti pubblici ne garantiscano il vincolo di destinazione turistica per la durata originariamente prevista e provvedano a comunicare annualmente il rispetto del vincolo medesimo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. Alle domande di cui all' articolo 106, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché a quelle presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della medesima legge regionale sul bando emanato entro il 31 marzo 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).
9. Al comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << lettera d) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e) >>.
10. (ABROGATO)
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.
12. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi in ambito sociale e il miglior utilizzo degli immobili adibiti a uso di abitazione nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge

regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.), i complessi condominiali e gli alloggi con funzione di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, di proprietà dell'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono affidati in gestione all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste (Ater), al fine di mantenere la destinazione locatizia in essere.
13. Con convenzione, da stipularsi tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana e l'Ater, sono stabilite le modalità per la gestione degli immobili di cui al comma 12.
14. La convenzione di cui al comma 13 è senza oneri a carico dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
15. (ABROGATO)
16. Dopo il comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.>>
17. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è abrogata.
18. La disposizione di cui al comma 17 si applica anche alle domande già presentate per le finalità di cui all' articolo 86 della legge regionale 3/2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno << 2017 >> è sostituito dal seguente: << 2018 >>.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento pari a 1.400.000 euro, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a creare, nell'ambito degli agglomerati industriali di Tolmezzo e Amaro anche al di fuori della zona omogenea D1 del PRGC vigente, un contesto favorevole per l'insediamento di attività industriali e artigianali in area montana, per favorire l'incremento dell'occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.
21. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
22. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
23. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 54.
25. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire e sostenere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui all' articolo 14, comma 3, lettera a) della stessa legge regionale 20/2006 , a sollievo degli oneri relativi ai costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate nel biennio 2015 e 2016, rimasti a carico delle cooperative sociali che non hanno beneficiato di analoghi contributi, per la suddetta finalità e per le medesime spese, a valere sui fondi gestiti dalle Province per il periodo di riferimento.

26. Le cooperative sociali destinatarie dell'intervento di cui al comma 25 presentano domanda di contributo alla Direzione centrale e al Servizio competente in materia di incentivazione della cooperazione sociale secondo le modalità fissate con decreto del Direttore centrale che approva l'apposita modulistica.
27. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 25 le cooperative sociali che nell'anno 2017 presentano anche una domanda di contributo per le iniziative finanziabili ai sensi dell' articolo 14, comma 3 della legge regionale 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione.
28. Il contributo è concesso, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 , con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , a seguito dell'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità della domanda. L'ammontare del contributo spettante è determinato applicando alla spesa ritenuta ammissibile la percentuale di contribuzione prevista, con riferimento al periodo di mantenimento in occupazione del personale svantaggiato, per i contributi concessi per la medesima finalità dalla Provincia competente per territorio in base alla sede legale della cooperativa sociale istante.
29. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.
30. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui e ne ha comunicato all'Amministrazione regionale gli elementi di dettaglio entro il 15 settembre 2017, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIO	IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018	IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019	IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020
COSILT-Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo	98.734,00	98.734,00	98.592,04

31. Le disponibilità di cui al comma 30 sono trasferite ai consorzi per le finalità di cui all' articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
32. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 30 e 31 è destinata la spesa complessiva di 102.140,84 euro suddivisa in ragione di 51.070,42 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.
33. I consorzi di sviluppo economico locale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell' articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata, possono presentarla entro il 15 gennaio 2018, anche in deroga a quanto prescritto dal combinato disposto del comma 2, lettera a), del medesimo articolo e dell'articolo 9, comma 1, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell' articolo 86 della legge regionale 3/2015 , emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 84.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) destinate al finanziamento degli interventi incentivanti di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche

a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2018.

35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione **[,** nonché **la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell' articolo 15 della legge regionale 3/2015.]**

36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2, **[2 bis.1,]** 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015 , nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

39.

(ABROGATO)

40.

(ABROGATO)

40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.

40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015 , non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

41.

(ABROGATO)

42. Per le finalità previste dai commi 39 e 40 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

43.

Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole << straordinaria manutenzione >> sono aggiunte le seguenti: << di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche >>.

44.

Dopo il comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016 , è aggiunto il seguente:

<< 4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>

45. È fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un termine straordinario entro il quale le cooperative e le associazioni interessate ai contributi previsti dall'articolo 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), possono presentare domanda di contributo secondo le modalità determinate dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 62 del citato articolo 2.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.
47. Per il finanziamento delle domande di contributo di cui al comma 45 presentate nell'anno 2017 nel termine previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.
48. Le spese sostenute dai Consorzi di sviluppo economico locale per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza finanziate con trasferimenti aggiuntivi e specifici trasferiti da parte di soggetti terzi non sono sottoposte ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente.
49. L'Unione territoriale intercomunale del Gemonese è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3110 del 2 dicembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo "Opere complementari in Comune di Gemona del Friuli per la realizzazione della pista ciclabile Venzone-Gemona del Friuli-Trasaghis - Ciclabile Centro Studi" approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2017.
50. L'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3050 del 29 novembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo "Interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione nell'edificio adibito a latteria in località Pradis di Sopra nel Comune di Clauzetto - gruppo C" , approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente con deliberazione n. 105 dell'11 settembre 2017.
51. Le Unioni territoriali intercomunali di cui ai commi 49 e 50 provvederanno alla ridefinizione dell'oggetto del contratto di mutuo stipulato, ai fini dell'acquisizione delle risorse per la copertura finanziaria dei lavori originariamente previsti, dalle Comunità montane a cui sono subentrate, dandone comunicazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
52. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole << entro due anni dalla nomina >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2018 >>.
53. Al comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole << in montagna >> sono inserite le seguenti: << , nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità >>.
54. Per le finalità previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.
55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.

Note all'articolo 34

Il testo degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 21

(Zone di svantaggio socio-economico)

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:
a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.
2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) andamento demografico;
d) invecchiamento della popolazione;
e) numero delle imprese locali;
f) tasso di occupazione;
g) livelli dei servizi.
3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.
4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 40

(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.

Note all'articolo 35

- il testo dell'articolo 62 legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è il seguente:

Art. 62

(Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;
b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;
c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 .
3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati con periodicità almeno semestrale entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno. In sede di prima applicazione i bandi stessi sono emanati entro il 31 marzo ed entro il 10 luglio. (1)
4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei

termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.
6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

- il testo dell'articolo 6, commi 79 e 80 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è il seguente:

Art. 6

- omissis-

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale.
80. Il finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della Turismo FVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di un programma anche triennale e di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi.

Note all'articolo 36

- Il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), è il seguente:

Art. 1

Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, puo' compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non venga superato il livello massimo di imposizione tabilito dalla normativa statale.
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. italiana. E' atto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note all'articolo 37

- per il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), vedi nota all'articolo 36

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come sostituito dal presente articolo è il seguente:

Art. 2

(Strumenti di intervento)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato FRIE;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;

e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;

f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;

g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è

esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato) e possono essere alimentati da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione

Note all'articolo 41
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.
2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.>>.

Note all'articolo 42
- il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), come inserito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis
(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.
2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.

Note all'articolo 43
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile.
2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

Note all'articolo 44

- il testo dell'articolo 6 ter della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come inserito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 ter

(Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi di finanziamenti a condizioni agevolate:

a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), nonché per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.

Note all'articolo 45

- il testo degli articoli 6 quater e 6 quinquies della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come inseriti dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 quater

(Microcredito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.

2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

Art. 6 quinquies

(Prestiti partecipativi)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:

a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;

b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.

Note all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario) risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

Note all'articolo 47
- il testo dell'articolo 7bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come inserito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 bis
(Contribuzione integrativa)

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:
1) se si tratta di iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) se si tratta di iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) se si tratta di iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) se si tratta di iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) se si tratta di imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) se si tratta di iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:
1) se si tratta di finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
2) se si tratta di iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) se si tratta di iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto ed integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) se si tratta di iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) se si tratta di iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
c) nel caso di concessione di finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito di cui all'articolo 6 bis:

1) se si tratta di imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

2) se si tratta di finanziamenti aventi importo fino a 70.000 euro a favore di imprese che realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.;
d) nel caso di concessione di attivazione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.

Note all'articolo 48
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note all'articolo 49
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(*Spese ammissibili e subentro*)

1 Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.
2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi deliberati ai sensi della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 13, commi 1, 7 e 11, della presente legge e all'articolo 98, commi 3, 3.1, 3.2 e 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), possono essere confermati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Comitato di gestione)

1. In conformità all' articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all' articolo 8 del decreto legislativo 110/2002 , **l'amministrazione del Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE** e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
2. Il Comitato di gestione è composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.
4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.
6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.
7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell' articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione.
9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), **al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia**. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.
9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati **a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3** è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.
9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle

eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 1041/1971 .
9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:
a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;
b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Note all'articolo 51
- per il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), vedi nota all'articolo 40
- il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è il seguente:

Art. 6
(Fondo per lo sviluppo)

1. Il Fondo per lo sviluppo costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile, inoltre, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale).
3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche in forma di prestito partecipativo.
3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.
4. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono, inoltre, destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da <<spin-off>> di università o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni da tale data. Possono presentare richiesta di intervento anche soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono utilizzati per le seguenti finalità:

a) esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale (<<seed>>);
b) sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale (<<start up>>);
c) acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attività economica relativa al complesso aziendale acquistato.

- la legge 23 gennaio 1970, n. 8 reca: (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla L. 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
- legge 30 aprile 1976, n. 198 reca: (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla L. 18 dicembre 1955, n. 908)
- il testo dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), è il seguente:

Art. 11

(Costituzione del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 2/2012 , il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi destinato all'attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche. Gli interventi sono attuati in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà.

- il testo dell'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è il seguente:

- omissis-

[3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.]

- omissis-

- il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è il seguente:

- omissis-

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".

- il testo dell''articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)

- omissis-

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile - di seguito denominata Sezione - ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).

- omissis-

- per il testo dell'articolo 7bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) come inserito dall'articolo 47, vedi nota all'articolo 47.
- il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 reca il (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- il testo dell'articolo 28 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28
(Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire **[nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908(Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia),]** il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, è amministrato con contabilità separata, ed è destinato all'attivazione di garanzie e cogaranzie in relazione a operazioni di finanziamento a favore dei giovani.

3. Sono in particolare oggetto di garanzia i finanziamenti per:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari e presso istituti scolastici secondari di secondo grado, nonché di corsi di specializzazione e master universitari o certificati ASFOR, anche all'estero;

b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;

[c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;]

d) l'avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio, per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa.

[4. Le cogaranzie e garanzie sono deliberate dal Comitato di gestione del FRIE, che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle stesse.

5. Alle riunioni del Comitato di gestione del FRIE aventi a oggetto la trattazione delle istanze e dei procedimenti, nonché l'assunzione di decisioni riguardanti le garanzie e le cogaranzie di cui al presente

articolo, possono partecipare con voto consultivo due rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 7, fra giovani di età non superiore a trentacinque anni.]

6. Le garanzie e le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a fronte di operazioni di finanziamento di importo massimo pari a 40.000 euro ovvero nel caso dei finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), pari a 60.000 euro.

7. Con regolamento, **[emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,]** sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie, che non possono superare il 95 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo;

b) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;

c) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso.

[8. Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo in relazione ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), non possono superare il cinquanta per cento del volume massimo di interventi attivabili a valere sulla dotazione del Fondo medesimo.]

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le banche e i confidi operanti nel territorio regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, selezionati sulla base di un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale **[, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali]**.

[10. Il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, in accordo con il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, approva gli schemi di convenzione di cui al comma 9 per l'individuazione delle modalità operative concernenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie.]

11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo in applicazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

12. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

13. In sede di prima attuazione, al Fondo è conferita la complessiva somma di 2 milioni di euro, ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per lo stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse che l' articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) destina al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili.

14. Ai conferimenti di cui al comma 13 si applica l' articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009 .

15. Limitatamente alle garanzie e alle cogaranzie prestate a valere sui fondi di cui al comma 13, le perdite conseguenti all'escussione del Fondo e all'infruttuoso esercizio del diritto di regresso, sono rimborsate dal bilancio regionale.

16. L'amministrazione regionale garantisce condizioni di speciale facilitazione a favore dei progetti di imprenditoria giovanile nell'applicazione regolamentare delle norme legislative in materia di agevolazioni all'accesso al credito delle imprese, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese).

Note all'articolo 54

- il testo dell'articolo 15 della legge regionale della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), è il seguente:

Art. 15

(Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore

agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 bis.1.

(ABROGATO)

2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter. 1.L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005 , al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) l'innovazione del prodotto e del processo;

b) l'internazionalizzazione delle imprese;

c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;

d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.

2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.

2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Note all'articolo 55
- la rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituita dal presente articolo è la seguente:
CAPO VIII
Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese.

- il testo dell'articolo 24 della legge regionale 2/1992 come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24
(Contributi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articoli 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".
2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto de minimis, sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- il testo dell' articolo 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25
(Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

- il testo dell'articolo 26 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26
(Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.

- il testo dell'articolo 26 bis legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2
(Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come inserito dal presente articolo è il seguente:

Art. 26 bis
(Internazionalizzazione digitale)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché ad incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer
b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale ed interattivo;
g) organizzazione di eventi web-based.

Note all'articolo 56
- il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'articolo 59, è il seguente:

Art. 6
(Incentivi all'insediamento)

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto **nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico**, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
1 bis. Gli incentivi all' insediamento di cui al comma 1 sono concessi altresì nelle aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali localizzate nei comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articolo 21 e 40 delle legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i comuni hanno stipulato l'intesa prevista dal comma 1 bis dell'articolo 62 .
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.

Note all'articolo 57
- il testo dell"articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, Legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 codice civile, di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia:
a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:
1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;
3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
b) mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all' avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale;
c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:
1) di consulenza aziendale;
2) di formazione imprenditoriale;
3) di consulenza finanziaria;
4) di assistenza per scambi in compensazione;
5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;
6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

- il testo dell'articolo 2, lettera c) della legge 5 agosto 1966, n. 18, (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 2

L'autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l'iniziativa possa essere attuata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- omissis-

c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale;

- omissis-

Il testo dell'articolo 2, lettera k) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

- omissis -

k) filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;

Note all'articolo 59

- per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, vedi nota all'articolo 56.

Note all'articolo 60

- il testo dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62

(Consorzi di sviluppo economico locale)

1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese, nell'ambito degli agglomerati industriali

1 bis. I consorzi esercitano la loro attività sulla base di specifiche intese da stipularsi tra Comune e Consorzio di sviluppo economico locale e limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di

economicità**. [I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione**.

2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi.

b bis) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;

b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;

c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;

d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, ogniqualvolta lo ritenga opportuno.>>;

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:

1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;

2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
d) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
e) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.
5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.
5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.
5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3(Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.
6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, enti pubblici economici, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi, salvo quanto previsto dal comma 5.1.
8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, **e di proprietà degli stessi**, sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada).
9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012.
9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a..

Note all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come inserito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 bis
(Operazioni di ulteriore riordino dei consorzi di sviluppo economico locale)

1. È costituito un unico consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.

Note all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 64 regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 64
(Fini istituzionali)

1. I consorzi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:
a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;
b) gestiscono servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;
b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;
b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;
b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;
c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.
2. I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi. Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attengono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.
3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili **e delle infrastrutture** di proprietà;
c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
h) promozione della costituzione di APEA;

i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
3 bis. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, possono realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.
4. I consorzi possono promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a., è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera e), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.
5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.
5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal Consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso Consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinate ai sensi del comma 5.
6. La Regione, anche ai sensi dell' articolo 51 **e 51 ter e regolamenti correlati** della legge regionale 14/2002 , gli enti locali o gli altri enti pubblici**,** tramite la stipula di convenzioni **o la delegazione amministrativa intersoggettiva** possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate i consorzi operano sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 7/2000.
9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.

9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 14/2002 non operano con riguardo ai consorzi di sviluppo economico locale.

10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.

Note all'articolo 63

- il testo dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:
a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;
c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;
d) verifica dei risultati della gestione;
e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.
4.
(ABROGATO)
4 bis. Il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. In caso di mancata sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori non idonei.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.

10. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo **al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente**, non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
11. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo, **al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente**, non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
12. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto , non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.

Note all'articolo 64
- il testo dell'articolo 79 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 79
(Bilancio)

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile, in quanto compatibili.
2. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.

Note all'articolo 65
- il testo dell'articolo 80 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 80
(Piano industriale)

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:
a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;
b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano viene data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.
2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.
3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento, si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.

4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi, può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3, al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 241/1990, della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.
5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata

Note all'articolo 66
- il testo dell'articolo 82 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come sostituito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 82
(Vigilanza)

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.
2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.

Note all'articolo 67
- il testo dell'articolo 84 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 è il seguente:

[Art. 84
(Contributi alle PMI)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali, dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di << de minimis >> a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5.
2. In sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, possono essere concessi alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali.
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.

5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
6.
(ABROGATO)]

Note all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 85
(Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi [**e all'EZIT]** trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, **impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari**
1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi **[o dell'EZIT]**, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi **[e dell'EZIT]** per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. **Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.**
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali ad essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.
2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
4. I consorzi **[e l'EZIT]** garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.
5. I consorzi **[e l'EZIT]** commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti

compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.

Note all'articolo 69
- il testo dell'articolo 86 della legge regionale 3/2015 come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 86
(Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi **[e all'EZIT]** contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi **[e l'EZIT]** possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.
3. I consorzi **[e l'EZIT]** possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b) (ABROGATA)
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità

di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81. **[e di parametri di proporzionalità]**

Note all'articolo 70
- Il testo Il testo dell'articolo 87 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 87

(Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 **e 63 bis**, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura.
2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto <<de minimis>> nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.
3.
(ABROGATO)
4. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino **e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 bis, comma 2,** presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000
5.
(ABROGATO)
6.
(ABROGATO)
7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al DPReg 0174/Pres.

Note all'articolo 71
- il testo dell'articolo 4 ter comma 1 bis della legge regionale Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.9/2009), come inserito dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 ter

(Altri interventi in materia di sicurezza)

- omissis-

1. bis Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere anche i Consorzi di Sviluppo Economico Locale di cui alla legge regionale n. 3/2015 per le aree di propria competenza, a favore delle aziende insediate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 1.

Note all'articolo 72
-la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 reca: (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)
- per il testo dell'articolo 80 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come sostituito dall'articolo 65, vedi nota all'articolo 65.
- il testo dell'articolo 64, comma 6, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), è il seguente:

Art. 64
(Fini istituzionali)
- omissis-

6. La Regione, anche ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 14/2002 , gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.

-omissis -

Note all'articolo 73

Il testo delle lettere i) e n) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004 è il seguente:

Art. 42
(Delega di funzioni alle Camere di commercio)
- omissis-

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;]

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

- omissis-

- Il testo dell'articolo 1 , commi da 1 a 8 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), è il seguente:

Art. 1
(Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente)

[1. Per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito per legge o da norme comunitarie obbligatorie o per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia scaduto il termine finale fissato per l'adeguamento a tali disposizioni; le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi della presente legge.

3. Gli interventi ammissibili a contributo riguardano iniziative destinate all'eliminazione e alla riduzione dei reflui o dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico derivanti dal proprio ciclo produttivo, come definiti nel regolamento di attuazione di cui al comma 7.

4. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, per gli investimenti attuati per l'osservanza delle norme stesse entro il limite del 15 per cento della spesa ammissibile.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

7. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con successivo regolamento di attuazione vengono disciplinati tipologie di interventi, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
8. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno].

- omissis-

- Il testo dell'articolo 8, commi da 33 a 38 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è il seguente:

Art. 8
(Interventi nei settori economici)
- omissis-

[33. Al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, contributi in conto capitale in regime di <<de minimis>> per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi.
34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili a favore delle piccole e medie imprese e, rispettivamente, fino alla misura massima del 50 per cento a favore delle grandi imprese.
35. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per gli interventi di cui al comma 33.
36. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
37. Possono essere ammessi a contributo gli interventi che conseguono un risparmio di energia attraverso una o più delle seguenti misure:
a) l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
b) un migliore rendimento di macchine e apparecchiature;
c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
38. Sono determinati con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 33, tra i quali la potenza degli impianti ammissibili a contributo, i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse e le procedure di concessione ed erogazione degli incentivi.
39. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.]

- omissis-

- il testo dell'articolo 6, comma 19 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 17), è il seguente:

19. All'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 33 è sostituito dal seguente:
<<33. Al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali,

artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, contributi in conto capitale in regime di <<de minimis>> per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi.>>;

b)
il comma 34 è sostituito dal seguente:
<<34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili a favore delle piccole e medie imprese e, rispettivamente, fino alla misura massima del 50 per cento a favore delle grandi imprese.>>;

c)
il comma 37 è sostituito dal seguente:
<<37. Possono essere ammessi a contributo gli interventi che conseguono un risparmio di energia attraverso una o più delle seguenti misure:
a) l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
b) un migliore rendimento di macchine e apparecchiature;
c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.>>;

d)
il comma 38 è sostituito dal seguente:
<<38. Sono determinati con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 33, tra i quali la potenza degli impianti ammissibili a contributo, i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse e le procedure di concessione ed erogazione degli incentivi.>>.

Note all'articolo 74
Per il testo dell'articolo 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'articolo 69, vedi nota all'articolo 69.

Note all'articolo 77
- il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), è il seguente:

Art. 1
(Oggetto e finalità)
- omissis-

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;
- la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 reca: (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
- la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 reca: (Codice regionale dell'edilizia).

Note all'articolo 79
- per il testo degli articoli 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), vedi nota all'articolo 5.
- per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'articolo 59, vedi nota all'articolo 56.

Note all'articolo 80
- il testo dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)
- omissis-

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
-il l decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, reca: (Aggiornamento delle "Norma tecniche per le costruzioni").

Note all'articolo 84
- il testo dell'articolo 46 della Costituzione è il seguente:
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
- il testo dell'articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è il seguente:

Art. 55
(Premi di produttivita')

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 e' sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188 e' ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni gia' vigenti alla medesima data.

Note all'articolo 85
- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42
(Delega di funzioni alle Camere di commercio)
1. Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) (ABROGATA)
b) (ABROGATA)
c) (ABROGATA)
c bis) (ABROGATA)
d) (ABROGATA)
e) (ABROGATA)
f) (ABROGATA)
g) (ABROGATA)
h) (ABROGATA)

[i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;] ABROGATA dall'entrata in vigore deL regolamento di cui all'articolo 73, comma 4
j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;
k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;
l) **interventi per l'internazionalizzazione delle imprese** di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999.)
n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
[n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);] ABROGATA dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, comma 5
n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).
n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale (questo DDL/2020);
n sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale (questo DDL/2020);
n septies) contributi per le start-up innovative di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge regionale (questo DDL/2020);
n octies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'articolo 73, comma 3, lettera b), della legge regionale (questo DDL/2020).>>.

Note all'articolo 86
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 bis. **Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile** di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
[2 bis.1. Il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).]

2 ter. l**l COMET S.c.a.r.l** , di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter. 1 **Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l**., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005 , al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.
2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:
a) l'innovazione del prodotto e del processo;
b) l'internazionalizzazione delle imprese;
c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.
2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.
2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.
2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Note all'articolo 87
Il testo degli articoli 22bis, e 22 ter della legge regionale 3/2015, come inseriti dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 bis
(Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 22 ter
(Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:
a) il laboratorio è effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;
b) il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
c) il laboratorio si avvale di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
d) il laboratorio possiede un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
6) collaborazioni con altri enti di ricerca;
7) pubblicazioni;
8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata ad anni tre. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:
a) aver presentato richiesta in tal senso;
b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;
c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori

- il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23
(Sostegno alle start - up innovative)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
b) accompagnamento **dei nuovi imprenditori**, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno

operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
[c) creazione di un fondo di venture capital per l'acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;
d) misure di stimolo e supporto per iniziative di crowdfunding.
2. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), anche a favore delle imprese di nuova costituzione che nella fase di avvio introducono una o più significative innovazioni di prodotto, processo, marketing o organizzative.]

Note all'articolo 88

- il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.), è il seguente:

[Art. 21
(Interventi per l'innovazione delle strutture industriali)
1. Al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee d'imprese, reti d'impresa, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, contributi in conto capitale, per le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
c) predisposizione di studi di fattibilità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

Art. 22
(Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi)
1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa europea vigente, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, per le seguenti iniziative:
a) affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) affidamento di commesse per la realizzazione di progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
c) brevettazione di prodotti propri;
d) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso Università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o dallo Stato.
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.]

- il testo dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è il seguente;

[Art. 53 bis
(Iniziative finanziabili)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all' articolo 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione.
2. Con regolamento o bando regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione delle iniziative previste al comma 1.
3. L'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento o il bando regionale di cui al comma 2.]

- il testo dell'articolo 6, comma 49 bis della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), è il seguente:

Art. 6
(Interventi nei settori produttivi)
- omissis-

- [49 bis. In particolare, per gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione, a decorrere dall'anno 2005, con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.]